



*Unione Colline Matildiche*

**UNIONE COLLINE MATILDICHE**

**Lunedì, 14 agosto 2017**

# UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 14 agosto 2017

## Albinea

14/08/2017 <i>La Voce di Reggio Emilia</i> Pagina 10	
<u>Per la festa di Jaky raccolti 9mila euro per beneficenza</u>	1
14/08/2017 <i>La Voce di Reggio Emilia</i> Pagina 29	
<u>Pinelli e Bartoli dominano tra gli Assoluti a Leguigno nella 5<sup>a</sup> tappa del...</u>	2

## Quattro Castella

14/08/2017 <i>Gazzetta di Reggio</i> Pagina 19	
<u>Volontari al lavoro per i pesci del Crostolo</u>	4
14/08/2017 <i>Gazzetta di Reggio</i> Pagina 21	
<u>Bach e Vivaldi al castello del Bianello</u>	5
14/08/2017 <i>La Voce di Reggio Emilia</i> Pagina 10	
<u>Ensemble La Risonanza in concerto</u>	6
14/08/2017 <i>La Voce di Reggio Emilia</i> Pagina 23	
<u>Presidente Turni, maggior attenzione al basket rosa</u>	7
14/08/2017 <i>La Voce di Reggio Emilia</i> Pagina 29	
<u>Pinelli e Bartoli dominano tra gli Assoluti a Leguigno nella 5<sup>a</sup> tappa del...</u>	9

## Vezzano sul Crostolo

14/08/2017 <i>Gazzetta di Reggio</i> Pagina 19	
<u>Volontari al lavoro per i pesci del Crostolo</u>	11
14/08/2017 <i>La Voce di Reggio Emilia</i> Pagina 29	
<u>Pinelli e Bartoli dominano tra gli Assoluti a Leguigno nella 5<sup>a</sup> tappa del...</u>	12

## Politica locale

14/08/2017 <i>Gazzetta di Reggio</i> Pagina 11		<i>CHIARA CABASSA</i>	
<u>«C'è una via emiliana all'autonomia»</u>			14
14/08/2017 <i>Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)</i> Pagina 36			
<u>«Gli spettacoli ora li facciamo a teatro Non è una perdita ma...</u>			16
14/08/2017 <i>Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)</i> Pagina 36			
<u>Chiusa la piccola sala di via del Guazzatoio I burattini di Otello Sarzi...</u>			18
14/08/2017 <i>La Voce di Reggio Emilia</i> Pagina 9			
<u>Salute, all'ospedale S. Anna un potenziamento per il territorio</u>			19

## Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

14/08/2017 <i>Il Sole 24 Ore</i> Pagina 2		<i>a cura di Giuseppe Carucci Barbara Zanardi</i>	
<u>Chance di rimborso per chi va a credito con lo split payment</u>			20
14/08/2017 <i>Il Sole 24 Ore</i> Pagina 2			
<u>Controversie Stato-Regioni: battuta d'arresto del 30%</u>			22
14/08/2017 <i>Il Sole 24 Ore</i> Pagina 3		<i>Cristiano Dell'Oste Giovanni Parente</i>	
<u>Imprese e autonomi al top nelle liti fiscali</u>			24
14/08/2017 <i>Il Sole 24 Ore</i> Pagina 15		<i>Pagina a cura di Riccardo Giorgetti Dennis Pini</i>	
<u>Corto circuito sui crediti da integrativa</u>			26
14/08/2017 <i>Il Sole 24 Ore</i> Pagina 29		<i>Pagina a cura di Guido Inzaghi Simone Pisani</i>	
<u>Cambi d'uso riammessi in centro</u>			28
14/08/2017 <i>Il Sole 24 Ore</i> Pagina 29			
<u>Per ogni intervento ora è utilizzabile un modello standard</u>			30
14/08/2017 <i>Italia Oggi Sette</i> Pagina 7			
<u>Derivazione rafforzata a tre vie</u>			32
14/08/2017 <i>Italia Oggi Sette</i> Pagina 7			
<u>Irap: le complicazioni della correlazione</u>			34
14/08/2017 <i>Italia Oggi Sette</i> Pagina 12		<i>PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO</i>	
<u>Fabbricati senza rendita né Ici</u>			35
14/08/2017 <i>Italia Oggi Sette</i> Pagina 12			
<u>Mef sulla stessa lunghezza d'onda</u>			37
14/08/2017 <i>Italia Oggi Sette</i> Pagina 18			
<u>C'è esubero anche senza crisi</u>			38

## Per la festa di Jaky raccolti 9mila euro per beneficenza

CASALGRANDE Oltre novemila euro raccolti da devolvere in beneficenza per un totale di 150mila euro in occasione delle tredici edizioni. E' questo il consuntivo della festa in ricordo dell' amico Jaky che si è svolta a Salvaterra. Una festa giusta alla tredicesima edizione e che ha visto la presenza, nonostante il caldo torrido, di oltre 450 persone che hanno cantato, danzato e mangiato. Divertimento e beneficenza, è questa la caratteristica della festa in onore di Jaky e anche quest' anno è arrivata la conferma con la raccolta di 9.000 euro che saranno devoluti ai centri oncologi "per vincere domani" di Sassuolo, Sipon di Scandiano e alla struttura Madonna dell' Uliveto di Albinea.

«Vorremmo rivolgere \_ spiega Gianfranco Medici a nome dei soci e del gruppo amici di Reggio e della magica Regia che ha curato l'organizzazione\_ un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, ai numerosi partecipanti, a tutti i volontari che ci hanno permesso di organizzare in modo impeccabile la festa preparando le pietanze e l' hospitality. La festa di Jaky è ormai una tradizione e la prima è stata fatta nel lontano 2005 e con orgoglio vorrei rimarcare che nel corso di questi 13 anni abbiamo raccolto più di 150mila euro che sono stati tutti donati in beneficenza. A tutti un grazie di cuore e ovviamente l' ap puntamento è per il prossimo anno»



**CASALGRANDE** Oltre novemila euro raccolti da devolvere in beneficenza per un totale di 150mila euro in occasione delle tredici edizioni. E' questo il consuntivo della festa in ricordo dell' amico Jaky che si è svolta a Salvaterra. Una festa giusta alla tredicesima edizione e che ha visto la presenza, nonostante il caldo torrido, di oltre 450 persone che hanno cantato, danzato e mangiato. Divertimento e beneficenza, è questa la caratteristica della festa in onore di Jaky e anche quest' anno è arrivata la conferma con la raccolta di 9.000 euro che saranno devoluti ai centri oncologi "per vincere domani" di Sassuolo, Sipon di Scandiano e alla struttura Madonna dell' Uliveto di Albinea.

LE PREVISIONI A REGGIO EMILIA				
LUN 14 AGO	MAR 15 AGO	MAR 16 AGO	MAR 17 AGO	MAR 18 AGO
Mattino: 21°C / Notte: 15°C	Mattino: 21°C / Notte: 15°C	Mattino: 21°C / Notte: 15°C	Mattino: 21°C / Notte: 15°C	Mattino: 21°C / Notte: 15°C
Umidità: 60%	Umidità: 60%	Umidità: 60%	Umidità: 60%	Umidità: 60%

PODISMO / LA CLASSICA CAMMINATA ERA VALEVOLE QUALE PROVA DELLA KERMESSSE CSI

## Pinelli e Bartoli dominano tra gli Assoluti a Leguigno nella 5<sup>a</sup> tappa del Circuito Podistico della Montagna

Il paese di Leguigno ha ospitato sabato pomeriggio la Camminata di Leguigno, quinta tappa del circuito Podistico della Montagna del Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia, una classica con partenza e arrivo, nel paese del Comune di Casina, davanti alla sede della Pro Loco locale che ha anche organizzato la gara. I percorsi di 5 e 10 km si snodavano su carraie, sentieri, strade ghiaiate e tratti di asfalto, in un continuo saliscendi abbastanza impegnativo, passando per il castello e le varie borgate di Leguigno. Prima della partenza della gara degli adulti, si sono disputate le gare giovanili che hanno visto alla partenza sempre un folto numero di ragazzi, dagli esordienti fino ai cadetti per un totale di 72 atleti al via. I vincitori nelle varie categorie sono stati negli esordienti femmine A Elena Bonora dell' atletica Scandiano, nelle B Lidia Argento dell' atletica Reggio e la compagna di squadra Vanessa Reverberi nelle C, Ne gli esordienti maschi A trionfa Gabriele Verona della polisportiva Scandianese, nei B Alessandro Manfredotti della Vezzano Marathon e nei C Pietro Cilloni dell' atletica Castelnovo Monti. Nelle ragazze vince Francesca Tincani dell' atletica Castelnovo Monti e nei ragazzi Andrea Micheletti della poli-

sportiva Scandianese. Nella cadette vittoria di Sara Sogari della polisportiva Unione 90 e nei cadetti José Catellani della RCM Casinalbo. A livello assoluto, la 10 km femminile regala il ritorno al successo, dopo aver vinto la prima tappa di Cinquecerri, alla novellarese Rita Bartoli (Atletica Impresa Po) che ha concluso in 42'04" ed è prima anche nella categoria donne A. Al secondo posto in 43'57" si classifica l' albinetana Silvia Riccò della Self Atletica, che vince anche la categoria donne B; sul podio un' altra atleta residente ad **Albinea**, la modenese Fiorenza Pierli della Corradini Rubiera che chiude in 44'26". Al quarto posto arriva in 46'47" la sempre più promettente atleta di Felina, Sara Ligabue dell' atletica Castelnovo Monti e al quinto c' è in 48'02" la rubierese Erika Losi della Corradini. L' ex nazionale di sci nordico, il 42enne castelnovese Fabio Pinelli tesserato per lo Stone Trail Team, vince la gara dei maschi terminando in 36'11" ed è vincente anche negli uomini B.



# La Voce di Reggio Emilia

<-- Segue

## Albinea

---

Il triathleta residente a Rivalta, Emanuele Tondelli, portacolori della BCPIT Montecavolo arriva secondo in 37'05" ed è vittorioso nella categoria uomini A precedendo l' arcetano Daniel Gallinari dell' atletica Impresa Po, al traguardo in 37'26". Nelle posizioni che seguono troviamo il modenese Davide Benincasa della polisportiva Madonnina, quarto in 37'36", il baisano Claudio Costi del G.S. La Guglia di Sassuolo, quinto in 37'43" e il 49enne atleta di Leguigno, Carlo Guidetti dell' atle tica Castelnovo Monti ottimo sesto in 38'56". Nella categoria uomini C, vince in 43'33" il modenese Paolo Cavazzuti della podistica Formiginese e nei maschi D , primo posto in 45'15" per il reggiano Iones Favali dell' atletica Casone **Noceto**.

Buona la partecipazione alla Camminata di Leguigno con 275 iscritti fra gare competitive e non.



## Bach e Vivaldi al castello del **Bianello**

*L'ensemble "La Risonanza" si esibirà questa sera in occasione di EntroTerre*

**QUATTRO CASTELLA** Aspettando Ferragosto al **Bianello** sulle note di Bach e Vivaldi. Questa sera alle 21.15 al castello del **Bianello** è in programma il concerto dell'ensemble "La Risonanza".

L'iniziativa è promossa nell'ambito del Festival EntroTerre, la grande rassegna di musica, cultura e territori, dall'anima itinerante e dal respiro internazionale, che raccoglie anche la decennale esperienza del JCE network.

Il programma del concerto prevede di Bach (1685-1750) il Concerto in Re minore per Cembalo e Archi (BWV 1052) e il Concerto in La maggiore per cembalo e archi (BWV 1055), e di Vivaldi (1678-1741) il Concerto per violoncello e archi in la minore RV 420 e il Concerto per archi in sol minore (RV 157).

Fondata nel 1995 dal clavicembalista e organista Fabio Bonizzoni come un ensemble vocale e strumentale, "La Risonanza" è oggi una delle orchestre italiane su strumenti originali di maggior successo internazionale. Negli ultimi anni ha concentrato la sua attenzione sulla musica italiana di Handel e, più in generale, sul periodo dei primi decenni del '700, senza mai trascurare Bach. Dopo aver registrato vari album dedicati ad autori quali Frescobaldi, Johann Caspar Kerll, Luigi Rossi, Barbara Strozzi, Giuseppe Sammartini e Franz Joseph Haydn, "La Risonanza" ha intrapreso la registrazione integrale delle cantate italiane con strumenti di Handel, opere meravigliose che proprio grazie alle registrazioni de "La Risonanza", pubblicate dalla casa discografica spagnola Glossa, hanno acquistato la notorietà che meritano e vengono oggi eseguite molto più frequentemente. Ingresso gratuito, ma posti limitati (70 circa) e quindi obbligo di prenotazione al numero 0543-444309 o su [www.entroterrefestival.it](http://www.entroterrefestival.it).



### TRA IMMAGINE E SUONO >>> L'INTERVISTA

«Il pubblico deve essere investito dai brani come da un soffio che stimola i sensi e deve guardare le bellezze delle chiese»



Renato Negri in un'occasione e direttore artistico della rassegna "Solì Deo Gloria. Organi, voci e voci della città" a Genova all'Oratorio di Santa Maria della Visitazione

## Renato Negri controcorrente «La musica va solo ascoltata»

L'organista e direttore di Solì Deo Gloria di ritorno da una tournée mondiale «No ai maxi-schermi: se l'esecutore si mostra togliere fascino al concerto»

«Il pubblico deve essere investito dai brani come da un soffio che stimola i sensi e deve guardare le bellezze delle chiese»

## Bach e Vivaldi al castello del Bianello

L'ensemble "La Risonanza" si esibirà questa sera in occasione di EntroTerre



L'ensemble "La Risonanza" esibirà questa sera al castello di Bianello

Concerto in Re minore per Cembalo e Archi (BWV 1052) e il Concerto in La maggiore per cembalo e archi (BWV 1055) di Vivaldi (1678-1741) e il Concerto per violoncello e archi in la minore RV 420 di Vivaldi (1678-1741).

GAZZETTA LUNEDÌ 14 AGOSTO 2017 | 21

**Cultura & Spettacoli**

**LA NOTTE È TAMARRA A BORDO PISCINA**

La notte è tamarra a bordo piscina. Iniziativa Agorà organizzativa a Marina di Pietrasanta...

**CONGLI OCCHI AL CIELO ALLA SALDA S. REGINO**

Con gli occhi al cielo alla Salda S. Regino. Iniziativa Agorà organizzativa a Marina di Pietrasanta...

**SI RIDE CON GUIDETTI IN PIAZZA A MAROLA**

Si ride con Guidetti in piazza a Marola. Iniziativa Agorà organizzativa a Marina di Pietrasanta...

**CONGLI OCCHI AL CIELO ALLA SALDA S. REGINO**

Con gli occhi al cielo alla Salda S. Regino. Iniziativa Agorà organizzativa a Marina di Pietrasanta...

**LA NOTTE È TAMARRA A BORDO PISCINA**

La notte è tamarra a bordo piscina. Iniziativa Agorà organizzativa a Marina di Pietrasanta...

**TUTTI A TAVOLA A COLA C'È LA CORTEZZA**

Tutti a tavola a Cola c'è la Cortezza. Iniziativa Agorà organizzativa a Marina di Pietrasanta...

### Ensemble La Risonanza in concerto

**QUATTRO CASTELLA** Alle 21.15 al Castello di **Bianello** si aspetta il Ferragosto con le inconfondibili note di Bach e Vivaldi grazie al concerto dell' ensemble "La Risonanza" promosso nell' ambito del Festival "Entro Terre". Il programma del concerto prevede di Bach (1685-1750) il Concerto in Re minore per Cembalo e Archi (BWV 1052) e il Concerto in La maggiore per cembalo e archi (BWV 1055), e di Vivaldi (1678-1741) il Concerto per violoncello e archi in la minore RV 420 e il Concerto per archi in sol minore (RV 157).



### "Festa dei Borghi" alla nona edizione tra vecchi mestieri

Botteghe lungo le strade e gastronomia della tradizione con i piatti tipici e ricette di una volta



Per la festa di Jaky raccolti 9mila euro per beneficenza

**CASALEGGIO** Oltre seicento euro raccolti da dicembre in beneficenza per un totale di 9.000 euro che saranno devoluti ai centri scolastici "per i giovani" di Casaleggio, Scaviano, Nipeto e Scaviano, e alla gestione Madama dell' Istituto Albertina.

«Montiamo tavolini», spiega Gianfranco Modica a nome dei soci e del gruppo anni di Reggio della magia Reggio che ha creato l'organizzazione, in nostro ringraziamento a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, ai numerosi partecipanti, a tutti i volontari che ci hanno permesso di organizzare in modo impeccabile la festa per il popolo di Casaleggio e Scaviano. La festa di Jaky è creata una tradizione in prima data data nel lontano 2001 e ora migliaia sono ritornati che nel corso di questi 15 anni abbiamo raccolto più di 90 mila euro che sono stati donati in beneficenza. A tutti in grado di creare un'averenza. Il pagamento è per il prossimo anno»

LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE	
14	15	16	17	18	19	20	21
Sole	Sole	Sole	Sole	Sole	Sole	Sole	Sole
Temp. max	28°C	29°C	30°C	31°C	32°C	33°C	34°C
Temp. min	18°C	19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C
Umidità	65%	68%	70%	72%	75%	78%	80%





# La Voce di Reggio Emilia

<-- Segue

## Quattro Castella

---

da selezionare. L'aveva già dimostrato con il mancato aggancio alle Olimpiadi; lo sta dimostrando ora dovendo "tagliare" pa recchi giocatori dalla rosa per arrivare al numero consentito dai regolamenti per la disputa degli Europei. Infatti, dover rimandare a casa, uno ad uno, tutti quelli che non giudica adatti all'impegno, rappresenta motivo di critica dura come quella riservatagli da noti giornalisti nazionali. Nella scelta di Messina ha sicuramente sbagliato il presidente federale dr. Gianni Petrucci, perché mi pare inimmaginabile che debba decidere un personaggio (grandissimo come volete), lontano da anni dal campionato italiano.

L'arrivo di Meo Sacchetti si dimostra positivo. Accoppiarlo con Menetti ancor di più.

Ritorno al basket femminile: solo dieci squadre iscritte serie A; solo 8 squadre iscritte alla serie B emiliano romagnola (fra esse **Puianello**). Cosa aspetta la federazione e chi per essa a correre ai ripari? Perché ricordiamoci che se il basket femminile sta esalando l'ultimo respiro, quello maschile sta seguendo a ruota.

Sapete l'ultima? Bologna, nota da sempre come capitale del basket italiano, ha avuto il piacere di salutare finalmente il successo anche della sua massima squadra femminile, promossa nel campionato di vertice. Ebbene, il presidente Gian Franco Civolani, noto giornalista, ha deciso di rinunciarvi e ricominciare da capo. Non è riuscito a reperire uno sponsor. Urge che la Fip si svegli, altrimenti... dite voi quel che vi pare e piace.

### PODISMO / LA CLASSICA CAMMINATA ERA VALEVOLE QUALE PROVA DELLA KERMESSSE CSI

# Pinelli e Bartoli dominano tra gli Assoluti a Leguigno nella 5<sup>a</sup> tappa del Circuito Podistico della Montagna

Il paese di Leguigno ha ospitato sabato pomeriggio la Camminata di Leguigno, quinta tappa del circuito Podistico della Montagna del Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia, una classica con partenza e arrivo, nel paese del Comune di Casina, davanti alla sede della Pro Loco locale che ha anche organizzato la gara. I percorsi di 5 e 10 km si snodavano su carraie, sentieri, strade ghiaiate e tratti di asfalto, in un continuo saliscendi abbastanza impegnativo, passando per il castello e le varie borgate di Leguigno. Prima della partenza della gara degli adulti, si sono disputate le gare giovanili che hanno visto alla partenza sempre un folto numero di ragazzi, dagli esordienti fino ai cadetti per un totale di 72 atleti al via. I vincitori nelle varie categorie sono stati negli esordienti femmine A Elena Bonora dell' atletica Scandiano, nelle B Lidia Argento dell' atletica Reggio e la compagna di squadra Vanessa Reverberi nelle C, Ne gli esordienti maschi A trionfa Gabriele Verona della polisportiva Scandianese, nei B Alessandro Manfredotti della Vezzano Marathon e nei C Pietro Cilloni dell' atletica Castelnovo Monti. Nelle ragazze vince Francesca Tincani dell' atletica Castelnovo Monti e nei ragazzi Andrea Micheletti della poli sportiva Scandianese.

Nelle cadette vittoria di Sara Sogari della polisportiva Unione 90 e nei cadetti José Catellani della RCM Casinalbo. A livello assoluto, la 10 km femminile regala il ritorno al successo, dopo aver vinto la prima tappa di Cinquecerri, alla novellarese Rita Bartoli (Atletica Impresa Po) che ha concluso in 42'04" ed è prima anche nella categoria donne A.

Al secondo posto in 43'57" si classifica l' albinetana Silvia Riccò della Self Atletica, che vince anche la categoria donne B; sul podio un' altra atleta residente ad Albinea, la modenese Fiorenza Pierli della Corradini Rubiera che chiude in 44'26".

Al quarto posto arriva in 46'47" la sempre più promettente atleta di Felina, Sara Ligabue dell' atletica Castelnovo Monti e al quinto c' è in 48'02" la rubierese Erika Losi della Corradini. L' ex nazionale di sci nordico, il 42enne castelnovese Fabio Pinelli tesserato per lo Stone Trail Team, vince la gara dei maschi terminando in 36'11" ed è vincente anche negli uomini B.



LUNEDÌ 14 AGOSTO 2017

SPORT

La VOCE | 29

### PODISMO / LA CLASSICA CAMMINATA ERA VALEVOLE QUALE PROVA DELLA KERMESSSE CSI

## Pinelli e Bartoli dominano tra gli Assoluti a Leguigno nella 5<sup>a</sup> tappa del Circuito Podistico della Montagna

di Marino Carrì

Il paese di Leguigno ha ospitato sabato pomeriggio la Camminata di Leguigno, quinta tappa del circuito Podistico della Montagna del Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia, una classica con partenza e arrivo, nel paese del Comune di Casina, davanti alla sede della Pro Loco locale che ha anche organizzato la gara. I percorsi di 5 e 10 km si snodavano su carraie, sentieri, strade ghiaiate e tratti di asfalto, in un continuo saliscendi abbastanza impegnativo, passando per il castello e le varie borgate di Leguigno. Prima della partenza della gara degli adulti, si sono disputate le gare giovanili che hanno visto alla partenza sempre un folto numero di ragazzi, dagli esordienti fino ai cadetti per un totale di 72 atleti al via. I vincitori nelle varie categorie sono stati negli esordienti femmine A Elena Bonora dell' atletica Scandiano, nelle B Lidia Argento dell' atletica Reggio e la compagna di squadra Vanessa Reverberi nelle C, Ne gli esordienti maschi A trionfa Gabriele Verona della polisportiva Scandianese, nei B Alessandro Manfredotti della Vezzano Marathon e nei C Pietro Cilloni dell' atletica Castelnovo Monti. Nelle ragazze vince Francesca Tincani dell' atletica Castelnovo Monti e nei ragazzi Andrea Micheletti della poli-

sportiva Scandianese. Nella cadette vittoria di Sara Sogari della polisportiva Unione 90 e nei cadetti José Catellani della RCM Casinalbo. A livello assoluto, la 10 km femminile regala il ritorno al successo, dopo aver vinto la prima tappa di Cinquecerri, alla novellarese Rita Bartoli (Atletica Impresa Po) che ha concluso in 42'04" ed è prima anche nella categoria donne A. Al secondo posto in 43'57" si classifica l' albinetana Silvia Riccò della Self Atletica, che vince anche la categoria donne B; sul podio un' altra atleta residente ad Albinea, la modenese Fiorenza Pierli della Corradini Rubiera che chiude in 44'26".

Al quarto posto arriva in 46'47" la sempre più promettente atleta di Felina, Sara Ligabue dell' atletica Castelnovo Monti e al quinto c' è in 48'02" la rubierese Erika Losi della Corradini. L' ex nazionale di sci nordico, il 42enne castelnovese Fabio Pinelli tesserato per lo Stone Trail Team, vince la gara dei maschi terminando in 36'11" ed è vincente anche negli uomini B. Al secondo posto in 37'05" si classifica il modenese Paolo Corradini della polisportiva Scandianese e al terzo posto in 37'15" il rubierese Daniele Bonaventura della polisportiva Scandianese. Al quarto posto in 37'30" il barrese Claudio Corradini della Polisportiva Scandiano e al quinto in 37'47" il rubierese Andrea Losi della Corradini. L' ex nazionale di sci nordico, il 42enne castelnovese Fabio Pinelli tesserato per lo Stone Trail Team, vince la gara dei maschi terminando in 36'11" ed è vincente anche negli uomini B. Al secondo posto in 37'05" si classifica il modenese Paolo Corradini della polisportiva Scandianese e al terzo posto in 37'15" il rubierese Daniele Bonaventura della polisportiva Scandianese. Al quarto posto in 37'30" il barrese Claudio Corradini della Polisportiva Scandiano e al quinto in 37'47" il rubierese Andrea Losi della Corradini.

### PODISMO / LA CAMMINATA INSERITA ALL'INTERNO DEL "TROFEO BERLINGUER"

## A Mandrio è un assolo per Bianchi e Malverti Record di iscritti con la bellezza di 770 partenti

Nel calendario podistico reggiano è andata in scena a Mandrio di Campagnano l'edizione 2017 della "Camminata Fede Mandrio", organizzata dalla podistica Campagnano.

L'insediamento dell'evento podistico della frazione di Campagnano nel Trofeo Berlinguer, si era già presentato nelle edizioni del 2014 e del 2015. L'evento è stato organizzato dalla podistica Campagnano, con la partecipazione delle podiste di Mandrio e Reggio Emilia, ha il patrocinio dell'Unione 90 e della Polisportiva Scandiano.

La gara è stata organizzata per un totale di 770 iscritti, con un percorso di 10 km. Le donne A hanno vinto la gara con un tempo di 42'04" e la seconda è stata la modenese Fiorenza Pierli della Corradini Rubiera che chiude in 44'26".

Record di iscritti con la bellezza di 770 partenti. Nella classifica dei gruppi c'è stata la vittoria della podistica Campagnano, con 46 iscritti nella podistica Campagnano. Nella classifica dei gruppi c'è stata la vittoria della podistica Campagnano, con 46 iscritti nella podistica Campagnano. Nella classifica dei gruppi c'è stata la vittoria della podistica Campagnano, con 46 iscritti nella podistica Campagnano.



# La Voce di Reggio Emilia

<-- Segue

## Quattro Castella

---

Il triathleta residente a Rivalta, Emanuele Tondelli, portacolori della BCPIT Montecavolo arriva secondo in 37'05" ed è vittorioso nella categoria uomini A precedendo l' arcetano Daniel Gallinari dell' atletica Impresa Po, al traguardo in 37'26". Nelle posizioni che seguono troviamo il modenese Davide Benincasa della polisportiva Madonnina, quarto in 37'36", il baisano Claudio Costi del G.S. La Guglia di Sassuolo, quinto in 37'43" e il 49enne atleta di Leguigno, Carlo Guidetti dell' atle tica Castelnovo Monti ottimo sesto in 38'56". Nella categoria uomini C, vince in 43'33" il modenese Paolo Cavazzuti della podistica Formiginese e nei maschi D , primo posto in 45'15" per il reggiano Iones Favali dell' atletica **Casone** Noceto.

Buona la partecipazione alla Camminata di Leguigno con 275 iscritti fra gare competitive e non.

## Volontari al lavoro per i pesci del Crostolo

**VEZZANO SUL CROSTOLO**Dopo l'appello di Pronatura al sindaco Bigi affinché si attivi per salvaguardare il patrimonio ittico del torrente e salvaguardare la salute dei cittadini nel caso di moria, il primo cittadino si è attivato e ha allertato l'associazione per fare una verifica della situazione. In seguito alcuni volontari della Fipsas (pesca sportiva) nella giornata di venerdì si sono adoperati per salvare alcuni pesci tra Puianello e Vezzano e metterli per ora nelle vasche ancora piene, sempre del **Crostolo**.

Tra oggi e mercoledì si attiveranno tra Vezzano e la Pinetina per ulteriori controlli in attesa della vera ed unica soluzione: «La pioggia» dice il primo cittadino.

Per quanto riguarda la moria di pesci sul tratto del comune non sembra essercene, anche perché il Martin Pescatore, gli Aironi e anche i Cormorani tengono lontano il torrente da questo tipo di pericolo.

Alcuni cittadini inoltre hanno segnalato che anche il torrente Cesolla potrebbe avere questo problema nel caso la siccità si prolungasse, perché le sue buche anche se ancora capaci sono piene di barbi.

LUNEDÌ 14 AGOSTO 2017 GAZZETTA Cronaca 19



È Formica (sintetico) di Castagnola sono le tracce e la causa delle pesche piugge

### Volontari al lavoro per i pesci del Crostolo

giornata di venerdì si sono adoperati per salvare alcuni pesci tra Puianello e Vezzano e metterli per ora nelle vasche ancora piene, sempre del Crostolo. In seguito alcuni volontari della Fipsas (pesca sportiva) nella giornata di venerdì si sono adoperati per salvare alcuni pesci tra Puianello e Vezzano e metterli per ora nelle vasche ancora piene, sempre del Crostolo.

### Scatti sulla croce Polemica social sul profilo del Cai

Ventasso, fanno discutere le foto per festeggiare l'ascesa. È stata agghiastata da poco, non vogliamo crolli di nuovo

**di VITTORIO**  
C'è chi difende gli autori  
altri l'hanno fatto per  
disprezzo, ma per politica.  
C'è chi difende gli autori  
altri l'hanno fatto per  
disprezzo, ma per politica.



Una delle foto scattate sulla croce del Vezzano che ha scatenato la polemica

### VILLA MINOZZO Du oggi disponibile un debellatore nell'ostello La scuola

La struttura è stata messa a disposizione per la scuola. Le risorse sono state utilizzate in modo efficiente.

### CASTELNOVO MONTI Ultimo lunedì letterario in piazza

Stasera Cristina Sarti recita dalle 21 poesie di Magnavacca e Tagliari. Il evento è organizzato dalla biblioteca.

### IN BREVE

**Cinema sotto le stelle nel cortile della Rocca**  
**Chiuso per poche settimane l'ambulatorio Cup**  
**Oggi alle 21 il film "Il drago invisibile"**

### GIRO FANTASI

Il giro fantasi è stato organizzato per promuovere la cultura.

PODISMO / LA CLASSICA CAMMINATA ERA VALEVOLE QUALE PROVA DELLA KERMESSSE CSI

# Pinelli e Bartoli dominano tra gli Assoluti a Leguigno nella 5<sup>a</sup> tappa del Circuito Podistico della Montagna

Il paese di Leguigno ha ospitato sabato pomeriggio la Camminata di Leguigno, quinta tappa del circuito Podistico della Montagna del Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia, una classica con partenza e arrivo, nel paese del Comune di Casina, davanti alla sede della Pro Loco locale che ha anche organizzato la gara. I percorsi di 5 e 10 km si snodavano su carraie, sentieri, strade ghiaiate e tratti di asfalto, in un continuo saliscendi abbastanza impegnativo, passando per il castello e le varie borgate di Leguigno. Prima della partenza della gara degli adulti, si sono disputate le gare giovanili che hanno visto alla partenza sempre un folto numero di ragazzi, dagli esordienti fino ai cadetti per un totale di 72 atleti al via. I vincitori nelle varie categorie sono stati negli esordienti femmine A Elena Bonora dell' atletica Scandiano, nelle B Lidia Argento dell' atletica Reggio e la compagna di squadra Vanessa Reverberi nelle C, Ne gli esordienti maschi A trionfa Gabriele Verona della polisportiva Scandianese, nei B Alessandro Manfredotti della Vezzano Marathon e nei C Pietro Cilloni dell' atletica Castelnuovo Monti. Nelle ragazze vince Francesca Tincani dell' atletica Castelnuovo Monti e nei ragazzi Andrea Micheletti della poli sportiva Scandianese.

Nelle cadette vittoria di Sara Sogari della polisportiva Unione 90 e nei cadetti José Catellani della RCM Casinalbo. A livello assoluto, la 10 km femminile regala il ritorno al successo, dopo aver vinto la prima tappa di Cinquecerri, alla novellarese Rita Bartoli (Atletica Impresa Po) che ha concluso in 42'04" ed è prima anche nella categoria donne A.

Al secondo posto in 43'57" si classifica l' albinetana Silvia Riccò della Self Atletica, che vince anche la categoria donne B; sul podio un' altra atleta residente ad Albinea, la modenese Fiorenza Pierli della Corradini Rubiera che chiude in 44'26".

Al quarto posto arriva in 46'47" la sempre più promettente atleta di Felina, Sara Ligabue dell' atletica Castelnuovo Monti e al quinto c' è in 48'02" la rubierese Erika Losi della Corradini. L' ex nazionale di sci nordico, il 42enne castelnovese Fabio Pinelli tesserato per lo Stone Trail Team, vince la gara dei maschi terminando in 36'11" ed è vincente anche negli uomini B.



LUNEDÌ 14 AGOSTO 2017

SPORT

La VOCE | 29

### PODISMO / LA CLASSICA CAMMINATA ERA VALEVOLE QUALE PROVA DELLA KERMESSSE CSI

## Pinelli e Bartoli dominano tra gli Assoluti a Leguigno nella 5<sup>a</sup> tappa del Circuito Podistico della Montagna

di Marino Carri

Il paese di Leguigno ha ospitato sabato pomeriggio la Camminata di Leguigno, quinta tappa del circuito Podistico della Montagna del Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia, una classica con partenza e arrivo, nel paese del Comune di Casina, davanti alla sede della Pro Loco locale che ha anche organizzato la gara. I percorsi di 5 e 10 km si snodavano su carraie, sentieri, strade ghiaiate e tratti di asfalto, in un continuo saliscendi abbastanza impegnativo, passando per il castello e le varie borgate di Leguigno. Prima della partenza della gara degli adulti, si sono disputate le gare giovanili che hanno visto alla partenza sempre un folto numero di ragazzi, dagli esordienti fino ai cadetti per un totale di 72 atleti al via. I vincitori nelle varie categorie sono stati negli esordienti femmine A Elena Bonora dell' atletica Scandiano, nelle B Lidia Argento dell' atletica Reggio e la compagna di squadra Vanessa Reverberi nelle C, Ne gli esordienti maschi A trionfa Gabriele Verona della polisportiva Scandianese, nei B Alessandro Manfredotti della Vezzano Marathon e nei C Pietro Cilloni dell' atletica Castelnuovo Monti. Nelle ragazze vince Francesca Tincani dell' atletica Castelnuovo Monti e nei ragazzi Andrea Micheletti della poli-

sportiva Scandianese. Nella categoria donna A, al secondo posto in 43'57" si classifica l' albinetana Silvia Riccò della Self Atletica, che vince anche la categoria donne B, sul podio un' altra atleta residente ad Albinea, la modenese Fiorenza Pierli della Corradini Rubiera che chiude in 44'26".

Al quarto posto arriva in 46'47" la sempre più promettente atleta di Felina, Sara Ligabue dell' atletica Castelnuovo Monti e al quinto c' è in 48'02" la rubierese Erika Losi della Corradini. L' ex nazionale di sci nordico, il 42enne castelnovese Fabio Pinelli tesserato per lo Stone Trail Team, vince la gara dei maschi terminando in 36'11" ed è vincente anche negli uomini B. Al secondo posto in 43'57" si classifica l' albinetana Silvia Riccò della Self Atletica, che vince anche la categoria donne B, sul podio un' altra atleta residente ad Albinea, la modenese Fiorenza Pierli della Corradini Rubiera che chiude in 44'26".

### PODISMO / LA CAMMINATA INSERITA ALL'INTERNO DEL "TROFEO BERLINGUER"

## A Mandrio è un asso per Bianchi e Malverti Record di iscritti con la bellezza di 770 partenti

Nel calendario podistico reggiano è andata in scena a Mandrio di Campagnano l'edizione 2017 della "Camminata Fede Mandrio", organizzata dalla podistica Campagnano.

L'insediamento dell'evento podistico della frazione di Campagnano nel territorio Reggiano, in cui sono presenti tutte le categorie che si svolgono nelle frazioni del Partito Democratico delle province di Modena e Reggio Emilia, ha favorito l'affluenza a Mandrio di tanti podisti modenesi e reggiani, con un numero di iscritti superiore a quota 700. Gli organizzatori, a loro volta, hanno organizzato una gara di km 3,5 e km 7,5 nei dintorni di Mandrio, in un'area parzialmente asfaltata, ma anche con un tratto misto di strada

bianca. Bianchi del Pico Baronea, frazione anche inclusa nella frazione di Campagnano, che ha battuto il rubierese Paolo Caraccioli della Corradini Rubiera e il novellarese Giuseppe Rini del Jogging Team.

# La Voce di Reggio Emilia

<-- Segue

## Vezzano sul Crostolo

---

Il triathleta residente a Rivalta, Emanuele Tondelli, portacolori della BCPIT Montecavolo arriva secondo in 37'05" ed è vittorioso nella categoria uomini A precedendo l' arcetano Daniel Gallinari dell' atletica Impresa Po, al traguardo in 37'26". Nelle posizioni che seguono troviamo il modenese Davide Benincasa della polisportiva Madonnina, quarto in 37'36", il baisano Claudio Costi del G.S. La Guglia di Sassuolo, quinto in 37'43" e il 49enne atleta di Leguigno, Carlo Guidetti dell' atle tica Castelnovo Monti ottimo sesto in 38'56". Nella categoria uomini C, vince in 43'33" il modenese Paolo Cavazzuti della podistica Formiginese e nei maschi D , primo posto in 45'15" per il reggiano Iones Favali dell' atletica Casone Noceto.

Buona la partecipazione alla Camminata di Leguigno con 275 iscritti fra gare competitive e non.

## «C'è una via emiliana all' autonomia»

Manghi, presidente della **Provincia**, sui referendum in Lombardia e Veneto: «La Lega cerca solo un facile consenso»

di Chiara CabassawREGGIO EMILIA Il 22 ottobre in Lombardia e in Veneto ci sarà un referendum sull' autonomia regionale. L' obiettivo? Ottenere non solo maggiore autonomia ma anche maggiori risorse per il territorio. Obiettivi condivisi da molti, ma a fare la differenza è la scelta del mezzo attraverso cui ottenerli. Abbiamo chiesto di fotografare la situazione a Giammaria Manghi, presidente della **Provincia** di Reggio Emilia nonché presidente regionale dell' Upi (Unione province italiane).

### Innanzitutto, cosa ne pensa del referendum a cui saranno chiamati a votare i cittadini di Lombardia e Veneto?

«Che sarebbe da evitare. Ovviamente non discuto il metodo, perché i referendum sono un importante strumento di espressione democratica che va sempre rispettato, ma il merito. Perché se l' obiettivo, per altro condivisibile, è quello di ottenere maggiore autonomia legislativa e maggiori risorse, è evidente che le decine di milioni di euro che questi referendum costeranno, si stima tra i 30 e i 50, si potrebbero investire in maniera diretta a favore dei cittadini di Lombardia e Veneto. Per non parlare, poi, dell' inutilità di questo referendum dal punto di vista sia procedurale sia costituzionale».

### In che senso?

«Nel senso che possiamo chiamarlo come vogliamo - maggiore autonomia, minor centralismo, federalismo, regionalismo differenziato - ma su questo siamo tutti d' accordo almeno dalla riforma Bassanini di vent' anni fa... Il problema è che Lombardia e Veneto hanno scelto un percorso che mira forse ad ottenere un po' di facile consenso, ma non assicura un approdo concreto immediato. È, infatti, un referendum consultivo, che non scioglie i nodi che servono per chiedere più autonomia, come ad esempio indicare per quali settori di competenza essa viene richiesta. Perché l' articolo 116 della Costituzione è chiaro: ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite solo ed esclusivamente con una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un' intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Serve dunque una legge, non un referendum. Ecco perché la via intrapresa dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano



## «C'è una via emiliana all'autonomia»

Manghi, presidente della Provincia, sui referendum in Lombardia e Veneto: «La Lega cerca solo un facile consenso»

inizia con il Governo, in una fase di riassetto istituzionale. Si tratta di un referendum che, se approvato, non è di natura legislativa, ma di natura consultiva. Il fatto che la Lega Nord esista e che il suo leader, Matteo Salvini, sia un leader di spicco nel mondo politico italiano, non è un valore in sé. Il fatto che la Lega Nord esista e che il suo leader, Matteo Salvini, sia un leader di spicco nel mondo politico italiano, non è un valore in sé. Il fatto che la Lega Nord esista e che il suo leader, Matteo Salvini, sia un leader di spicco nel mondo politico italiano, non è un valore in sé.





Bonaccini, che appoggio con convinzione, è migliore».

## **Di che si tratta?**

«Si tratta di avviare un confronto con il Governo per arrivare a una legge che ci attribuisca più autonomia e maggiori competenze sulla base degli standard di qualità che questa Regione può vantare dal punto di vista del suo bilancio, nel mondo del lavoro e per i servizi che vengono erogati. Al di là di un referendum meramente consultivo e anche piuttosto scontato nell' esito, Lombardia e Veneto dovranno necessariamente passare da qui, da un confronto con il Governo per ottenere una legge approvata dal Parlamento. La differenza è che noi possiamo arrivarci prima e senza utilizzare decine di milioni».

## **E a che punto è questa "via emiliana" all' autonomia?**

«Il presidente Bonaccini ha già incontrato il sottosegretario Bressa per la messa a punto dei tempi e dei temi in discussione. Ai primi di settembre incontrerà il premier Gentiloni e nel frattempo attiverà quattro tavoli di lavoro insieme alle parti sociali e agli amministratori delle Province e dei Comuni capoluogo sulle competenze per le quali la Regione chiederebbe maggiore autonomia: lavoro e impresa; formazione e ricerca; ambiente e territorio; welfare e sanità. Per essere pronti a settembre con il pacchetto di proposte con cui confrontarsi con il Governo. Senza slogan e tenendo fermo il principio di solidarietà verso chi ha meno».

Questo per le competenze.

## **E per le risorse?**

«Sarà inevitabilmente uno dei punti più importanti della trattativa con il Governo, in una fase di risorse pubbliche limitate. Si tratterà di conciliare le esigenze dello Stato e quelle di una Regione che, sulla base delle sue performance, può chiedere e pretendere strumenti previsti dalla Costituzione che ci facciano crescere ancora di più, perché qui sappiamo come utilizzare le risorse.

Credo siano ipotizzabili forme di autonomia fiscale che ci consentano di decidere direttamente come utilizzare parte del gettito per assicurare equità e crescita. Per essere ancora più esplicito, penso si possa ragionare sulla possibilità di trattenere sul territorio una parte dell' addizionale Irpef».

## **Insomma, una sorta di Regione a statuto speciale?**

«In questo Paese sarebbe giunta l' ora di ridurle, le Regioni a statuto speciale, non di aumentarle. L' unità nazionale è un valore nel quale l' Emilia-Romagna si riconosce appieno. Il nostro obiettivo è quello di prevedere maggiore autonomia per premiare le realtà virtuose e con i conti in ordine».

## **Che impatto potrebbe avere, a livello nazionale, la vittoria del sì al referendum di ottobre?**

«È evidente che la Lega vorrebbe usarla per accrescere il vento del consenso. Ma, come detto, sull' obiettivo siamo tutti d' accordo quindi una vittoria del sì non rappresenterebbe una sconfitta per nessuno.

Ci si può chiedere però come mai Maroni e Zaia, che per anni sono stati ministri e, dunque, alla guida di questo Paese, sin da allora non abbiano operato in questa direzione: ora, attraverso uno scontato referendum, allungheranno i tempi di approdo a una maggiore autonomia».

*CHIARA CABASSA*

LA FONDAZIONE: «A CORTE TEGGE RIUNIREMO TUTTO»

## «Gli spettacoli ora li facciamo a teatro Non è una perdita ma un grande rilancio»

IL CONSIGLIO di amministrazione della Fondazione Famiglia Sarzi vuole «fare chiarezza rispetto alla situazione passata ed attuale».

Il Cda della Fondazione- presieduto da Rossella Cantoni - scrive che «il contratto di affitto della Casa dei burattini proposto dalla Famiglia Baldi, alla scadenza del comodato d'uso a fine 2016, ammontava a 15.000 euro annuali, una cifra insostenibile per la Fondazione oggi. A dicembre 2016, dopo la nostra comunicazione dell'impossibilità di accettare la proposta e dopo aver rilanciato con una proposta più contenuta, abbiamo ricevuto una lettera di sfratto di cui si è preso atto, iniziando a cercare una nuova sede».

Rispetto alla figura della ex presidente, Isabel Roth: «La Presidente Isabelle Roth, seconda moglie di Otello, rimetteva l'incarico nell'autunno 2015, ormai giunto a scadenza, con l'intenzione di non ricandidarsi. Come a volte avviene nei periodi di trasformazione, modificare situazioni consolidate e andare verso nuove soluzioni non trova sempre l'accordo di tutti; ciò è risultato evidente nel caso della ex Presidente, ma nessuno è stato allontanato dalla Fondazione, che si propone di allargare e non di stringere la cerchia di competenze e professionalità, infatti nel caso della ex presidente si può dimostrare che ha collaborato con la Fondazione, con incarichi retribuiti, fino allo scorso aprile. Risulta evidente che, non condividendo la linea assunta dal Consiglio, diventa nel tempo assai difficile una collaborazione fattiva».

RISPETTO alla situazione patrimoniale: «Il 2016, primo anno di attività del nuovo Consiglio, ha visto la riduzione delle attività dentro la sede del museo spostando gli spettacoli dentro ai teatri; in questo caso le nuove sinergie attivate, come quella con il Teatro Piccolo Orologio, sono state fruttuose e lo stesso dicasi del rapporto con la Regione e l'Università. Si è cercato anche di iniziare qualche filone nuovo nel campo dell'uso del linguaggio del teatro di figura implementando anche le attività del settore socio-sanitario che Mauro Sarzi, figlio primogenito di Otello, da tempo realizza. Le nuove modalità di lavoro, insieme alla fiducia accordata al nuovo Consiglio dalla Regione, hanno fatto sì che nel giro di un anno si sia invertito il trend ed il bilancio consuntivo 2016 chiuda con un avanzo sufficiente a compensare le perdite degli anni precedenti e ad aprire un futuro positivo. Ciò è stato possibile perché non grava ancora sulla Fondazione il vincolo di un affitto, che scardinerebbe un equilibrio per ora fragile».

«CI TENIAMO a sottolineare che la Fondazione non ha alcun debito di affitti nei confronti degli attuali

4 REGGIO

il Resto del Carlino | LUNEDÌ 14 AGOSTO 2017

### IL CASO

## Chiusa la piccola sala di via del Guazzatoio I burattini di Otello Sarzi fanno le valigie Andranno a Corte Teggio. Divergenze tra la vedova e la Fondazione

ANCORA una volta i burattini di Otello Sarzi devono fare le valigie e ricominciare. Si accasciano nei locali sopra Teleggiato a Corte Teggio. La città perde così uno dei suoi musei più rappresentativi che, dall'aprile 2013, data inaugurale, ha affittato le domestiche di grandi e piccoli con i suoi spettacoli di teatro di burattini e offerto a tantissime scolaresche la possibilità di visitarlo e frequentare laboratori. La Provincia per l'apertura del Museo dei burattini di Otello Sarzi, specie in un anno 7mila euro, soldi pubblici che ora andranno in parte comitati, visto che la sede di via del Guazzatoio era stata sistemata ad hoc per poter ospitare i burattini di Otello.

DAI 2016 anche la Regione sta finanziando il museo per progetti che, al momento, non sono stati realizzati. Carlo Baldi, grande amico di Otello e socio fondatore della Fondazione famiglia Sarzi.



BUCO NERO La vetrina della sala di via del Guazzatoio. Nel fondo, l'infamizzato Otello Sarzi

### LA FONDAZIONE: «A CORTE TEGGE RIUNIREMO TUTTO»

## «Gli spettacoli ora li facciamo a teatro Non è una perdita ma un grande rilancio»

IL CONSIGLIO di amministrazione della Fondazione Famiglia Sarzi vuole «fare chiarezza rispetto alla situazione passata ed attuale». Il Cda della Fondazione - presieduto da Rossella Cantoni - scrive che «il contratto di affitto della Casa dei burattini proposto dalla Famiglia Baldi, alla scadenza del comodato d'uso a fine 2016, ammontava a 15.000 euro annuali, una cifra insostenibile per la Fondazione oggi. A dicembre 2016, dopo la nostra comunicazione dell'impossibilità di accettare la proposta e dopo aver rilanciato con una proposta più contenuta, abbiamo ricevuto una lettera di sfratto di cui si è preso atto, iniziando a cercare una nuova sede».

Il presidente Rossella Cantoni è la figlia di Otello, Mauro Sarzi, che giudicando troppo alta la richiesta di affitto da parte di Baldi, dopo aver spero il mese, ha dovuto lasciare la presidenza e da tempo non si fa più in via del Guazzatoio. La città perde un grande patrimonio culturale che Otello aveva voluto lasciare ai cittadini, adoperarsi al bambino, che aderisce sempre a diversi. Le luci degli spettacoli si sono spente da sempre su via del Guazzatoio e passando davanti alla vetrina, ormai abbandonata, si ha come l'impressione che il trincerare uno sguardo ritrae dei burattini.

Il presidente Rossella Cantoni è la figlia di Otello, Mauro Sarzi, che giudicando troppo alta la richiesta di affitto da parte di Baldi, dopo aver spero il mese, ha dovuto lasciare la presidenza e da tempo non si fa più in via del Guazzatoio. La città perde un grande patrimonio culturale che Otello aveva voluto lasciare ai cittadini, adoperarsi al bambino, che aderisce sempre a diversi. Le luci degli spettacoli si sono spente da sempre su via del Guazzatoio e passando davanti alla vetrina, ormai abbandonata, si ha come l'impressione che il trincerare uno sguardo ritrae dei burattini.

### LA POLEMICA

## Il prof Rubichi: «La città deve ringraziare Carlo Baldi e Mariano Dolci»

«Mi sento in dovere di intervenire su questa vicenda perché il mio nome è stato tirato in ballo da Mauro Sarzi e sono stato in collaborazione con l'Università. Sandro Rubichi, docente di psicologia generale al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane all'Università di Modena e Reggio interviene nella vicenda che riguarda lo spostamento del Museo dei burattini di Otello Sarzi. «È vera la collaborazione che abbiamo avuto e abbiamo ancora con la Fondazione per il centro di Teatro di animazione come strumento di intervento in ambito educativo, sociale e medico psichiatrico che Sarzi non avrebbe potuto mettere in discussione. Baldi riconosce questo. Baldi tramite la sua Fondazione ha dato un contributo di 10 mila euro al teatro per far conoscere personaggi importanti come Remo Micheloni (docente presso la Scuola Paolo Grassi di Milano dove insegna Storia del teatro e Teatro d'animazione). Senza di lui davvero questo corso non ci sarebbe stato. Sarzi è un uomo che non gli venga riconosciuto questo. Il professor Rubichi spende anche che parole su Mariano Dolci, (burattinaio molto famoso che ha lavorato con Otello nel Teatro Sperimentale dei burattini di Otello Sarzi, amico di Otello Sarzi, amico dal 1970 del Comune per sostenere tutte le potenzialità pedagogiche dei burattini nelle Scuole dell'infanzia e Nidi Comunali). È un successo patrimoniale nel 2002, il teatro padre anche in quel modo di Mariano Dolci, un grande burattinaio che ha portato contributi importanti. Che sarebbe inaspettate avere per gli appalti con il Comune, potrebbe portare al corso e nel Consiglio Sperimentale. Speriamo che questa polemica possa essere e che si ritorni a lavorare sui progetti con l'appoggio di tutti, soprattutto di tutti, soprattutto di Baldi e Dolci».

# Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

<-- Segue

Politica locale

---

proprietari, in quanto essi hanno acquistato la Casa dei burattini solo da un anno, il 2016, periodo in cui ci è stato concesso l'uso gratuito dei locali con un comodato regolare e registrato. Abbiamo individuato nuovi locali in comodato d'uso gratuito per due anni, non più in centro, ma idonei ad accoglierne la sede, il museo ed anche il materiale ricoverato nel magazzino ancora oggi lasciato in uso dalla **Provincia**; così avremo la possibilità di riunire il vasto patrimonio che non è disperso, ma anzi si ha oggi l'opportunità di iniziare a catalogarlo e restaurarlo così da poterlo mettere a disposizione della comunità. Non è una perdita quindi, ma un grande rilancio».

## Chiusa la piccola sala di via del Guazzatoio I burattini di Otello Sarzi fanno le valigie

Andranno a Corte Tegge. Divergenze tra la vedova e la Fondazione

ANCORA una volta i burattini di Otello Sarzi devono fare le valigie e ricominciare. Si accaseranno nei locali sopra Telereggio, a Corte Tegge.

La città perde così uno dei suoi musei più rappresentativi che, dall'aprile 2013, data inaugurale, ha allietato le domeniche di grandi e piccini con i suoi spettacoli di teatro di burattini e offerto a tantissime scolaresche la possibilità di visitarlo e frequentare laboratori.

La **Provincia** per l'apertura del Museo dei burattini di Otello Sarzi, spese in tre anni 72mila euro, soldi pubblici che ora andranno in parte cestinati, visto che la sede di via del Guazzatoio era stata sistemata ad hoc per poter ospitare i burattini di Otello.

DAL 2016 anche la Regione sta finanziando il museo per progetti che, al momento, non sono stati realizzati. Carlo Baldi, grande amico di Otello e socio fondatore della «Fondazione famiglia Sarzi», ha da sempre sostenuto il museo e, lo scorso anno, aveva acquistato i locali di via del Guazzatoio proprio per poter dare al museo la possibilità di rimanere in quel luogo.

NON sono dello stesso avviso la presidente, Rossella Cantoni e il figlio di Otello, Mauro Sarzi, che giudicano troppo alta la richiesta di affitto da parte di Baldi. Isabel Roth, moglie di Otello, dopo aver aperto il museo, ha dovuto lasciare la presidenza e da tempo non la si vede più in via del Guazzatoio.

La città perde un grande patrimonio culturale che Otello aveva voluto lasciare ai cittadini, soprattutto ai bambini, che allora sapevano e divertivano.

Le luci degli spettacoli si sono spente da tempo su via del Guazzatoio e passando davanti alla vetrata, ormai abbandonata, si ha come l'impressione che d'incrociare uno sguardo triste dei burattini.

m.r.

4 REGGIO

il Resto del Carlino | LUNEDÌ 14 AGOSTO 2017

### IL CASO

## Chiusa la piccola sala di via del Guazzatoio I burattini di Otello Sarzi fanno le valigie

Andranno a Corte Tegge. Divergenze tra la vedova e la Fondazione

ANCORA una volta i burattini di Otello Sarzi devono fare le valigie e ricominciare. Si accaseranno nei locali sopra Telereggio, a Corte Tegge. La città perde così uno dei suoi musei più rappresentativi che, dall'aprile 2013, data inaugurale, ha allietato le domeniche di grandi e piccini con i suoi spettacoli di teatro di burattini e offerto a tantissime scolaresche la possibilità di visitarlo e frequentare laboratori.

DAL 2016 anche la Regione sta finanziando il museo per progetti che, al momento, non sono stati realizzati. Carlo Baldi, grande amico di Otello e socio fondatore della «Fondazione famiglia Sarzi», ha da sempre sostenuto il museo e, lo scorso anno, aveva acquistato i locali di via del Guazzatoio proprio per poter dare al museo la possibilità di rimanere in quel luogo.

NON sono dello stesso avviso la presidente, Rossella Cantoni e il figlio di Otello, Mauro Sarzi, che giudicano troppo alta la richiesta di affitto da parte di Baldi. Isabel Roth, moglie di Otello, dopo aver aperto il museo, ha dovuto lasciare la presidenza e da tempo non la si vede più in via del Guazzatoio.

La città perde un grande patrimonio culturale che Otello aveva voluto lasciare ai cittadini, soprattutto ai bambini, che allora sapevano e divertivano.

Le luci degli spettacoli si sono spente da tempo su via del Guazzatoio e passando davanti alla vetrata, ormai abbandonata, si ha come l'impressione che d'incrociare uno sguardo triste dei burattini.

m.r.



BUCCO NERO La vetrina della sala di via del Guazzatoio. Nel fondo, l'indimenticato Otello Sarzi

### LA FONDAZIONE: «A CORTE TEGGE RIUNIREMO TUTTO»

## «Gli spettacoli ora li facciamo a teatro Non è una perdita ma un grande rilancio»

IL CONSIGLIO di amministrazione della Fondazione Famiglia Sarzi vuole dare risarcimento rispetto alla mancata apertura al pubblico della piccola sala di via del Guazzatoio. Il Cda della Fondazione - presieduta da Rossella Cantoni - scrive che nel contratto di affitto della Casa dei burattini proposto dalla Famiglia Baldi, alla scadenza del 31 gennaio 2016, sono stati corrisposti 150.000 euro annui, ma che la commissione dell'imprenditore, il 14 dicembre 2016, dopo la nostra comunicazione dell'impossibilità di accettare la proposta e di accettare rinunciare con una proposta più consistente, obbligò i Sarzi a una lettera di rifiuto di cui si è preso atto, ritenendo di essere una perdita nulla.

Rossella Cantoni, alla scadenza del 31 gennaio 2016, ha scritto a Isabel Roth, moglie di Otello, esprimendo il nostro dissenso, con l'intenzione di non rinunciare. Come è noto, non sono stati presi in considerazione, modificando le nostre posizioni, i 150.000 euro annui corrisposti nel caso della ex Presidente, ma nessuno è stato allineato con la Fondazione, che si propone di allargare e non di restringere la cerchia di competenza e proficua, ma, come nel caso della ex presidente, si può dimostrare che ha collaborato con la Fondazione, con l'ac-

ce socio-amministrativa che Mauro Sarzi, figlio prematuro di Otello, da tempo raffigura. Le nuove modalità di lavoro, insieme alla riforma organica, hanno fatto sì che nel giro di un anno si sia invertito il trend di bilancio sostenuto. 2016 chiude con un bilancio negativo e con un profitto degli anni precedenti, e ad avere un bilancio positivo. Ciò non potrebbe però non essere ancora dalla Fondazione il titolo di un affiliazione, che scarterebbe un'operazione per via Pupillo.

La presidente Rossella Cantoni richiama, così alla nostra attenzione, il fatto evidente che, non concludendo la linea avviata dal Consiglio, difeso nel tempo, sono difficili le nostre collaborazioni fattive.

RISPETTO allo situazione patrimoniale, al 2016, prima anno di attività del nuovo Consiglio, ha preso la decisione di avviare gli spettacoli dentro ai teatri, in questo caso le nuove energie attivate, come quelle con il Teatro Piccolo Onolingo, sono state fornite e le stesse decise dal rapporto con la Regione e l'Università. Si è tenuto anche di iniziare qualche filiazione nel campo dell'uso del linguaggio del teatro di figura impiegando anche la attività del teatro.

La nostra politica è di sostenere tutte le potenzialità pedagogiche dei burattini nelle Scuole dell'infanzia e Nidi Comunali, fino all'avanzamento perennemente nel 2002, in modo da parlare anche in questi modo di Mauro Sarzi. Dedicare un grande burattinista che ha portato contributi importanti e che sarebbe auspicabile avere per gli approcci e come docente, potrebbe portare al centro e nel Consiglio Scientifico. Speriamo che possano essere e che si siano a lavorare nei progetti con il rapporto di cui, perché abbiamo bisogno di tutti, soprattutto di Baldi e Dolci.

### LA POLEMICA

## Il prof Rubichi: «La città deve ringraziare Carlo Baldi e Mariano Dolci»

«Mi sento in dovere di intervenire su questa vicenda perché il mio nome è stato citato in ballo da Mauro Sarzi e sono state dette cose non vere riguardo la collaborazione con l'Università. Sander Rubichi, docente di pedagogia generale al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane all'Università di Modena e Reggio, interviene nella vicenda che riguarda lo spostamento del Museo dei Burattini di Otello Sarzi. «È vera la collaborazione che abbiamo avuta e abbiamo ancora con la Fondazione per il corso di Teatro di animazione come strumento di intervento in ambito educativo, sociale e medico sanitario. Ma il punto è che senza Carlo Baldi e la sua Fondazione questo corso non avrebbe potuto nascere; mi dispiace che Sarzi non riconosca questo. Baldi, tramite le due Fondazioni ha dato un contributo di 10 mila euro e si è speso tanto per far conoscere personaggi importanti come Bruno Maltoni (docente presso la Scuola Paolo Gramsci di Milano dove insegna Storia del teatro) e Teatro d'animazione. Senza di lui davvero questo corso non ci sarebbe. È un vero peccato non aver parlato con Mariano Dolci, burattinista molto famoso che ha lavorato con Otello nel Teatro Sperimentale dei Burattini di Otello Sarzi, assistente nel 1970 del Comune per sostenere tutte le

potenzialità pedagogiche dei burattini nelle Scuole dell'infanzia e Nidi Comunali, fino all'avanzamento perennemente nel 2002, in modo da parlare anche in questi modo di Mauro Sarzi. Dedicare un grande burattinista che ha portato contributi importanti e che sarebbe auspicabile avere per gli approcci e come docente, potrebbe portare al centro e nel Consiglio Scientifico. Speriamo che possano essere e che si siano a lavorare nei progetti con il rapporto di cui, perché abbiamo bisogno di tutti, soprattutto di Baldi e Dolci.

potenzialità pedagogiche dei burattini nelle Scuole dell'infanzia e Nidi Comunali, fino all'avanzamento perennemente nel 2002, in modo da parlare anche in questi modo di Mauro Sarzi. Dedicare un grande burattinista che ha portato contributi importanti e che sarebbe auspicabile avere per gli approcci e come docente, potrebbe portare al centro e nel Consiglio Scientifico. Speriamo che possano essere e che si siano a lavorare nei progetti con il rapporto di cui, perché abbiamo bisogno di tutti, soprattutto di Baldi e Dolci.





riferimento al 2017.

In seguito, il 4 agosto, due dei quattro elenchi sono stati rettificati e resi definitivi. Per l'individuazione delle Pa soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, invece, non è più prevista la pubblicazione dell'elenco, in quanto è stato stabilito che tali soggetti coincidono con i destinatari della **fattura elettronica** obbligatoria (articolo 1, commi 209 e seguenti, della legge 244/2007, Finanziaria 2008). La norma prevede inoltre che, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti per i quali si applica il regime dello split payment.

Che cosa **fatturare** Dal punto di vista dell'ambito oggettivo, rientrano nel regime in esame tutte le cessioni di **beni** e le prestazioni di **servizi** rilevanti ai fini Iva, con le eccezioni riportate di seguito. Considerata la ratio dello split payment (arginare l'evasione), ne deriva che il regime non si applica, ad esempio, alle fattispecie nelle quali la Pa non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore.

In generale, non si applica la scissione dei pagamenti: ai **servizi** di **riscossione** delle **entrate** e ad altri proventi, in relazione ai quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo e trattiene lo stesso riversando alla Pa committente un importo netto; agli acquisti assoggettati a reverse charge (sia intra-Ue che interno) per i quali l'**ente** è debitore d'**imposta**; alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali, che non prevedono l'evidenza dell'**imposta** in **fattura** e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie, quali il regime monofase, del margine o quello applicabile dalle agenzie di viaggio; alle operazioni assoggettate a meccanismi forfettari di determinazione della detrazione, come quello dei produttori agricoli; alle operazioni per le quali, non sussistendo l'obbligo, non viene emessa la **fattura**.

Dal 1° luglio 2017, invece, rientrano nel regime di split payment anche le prestazioni di **servizi** soggette a ritenuta alla fonte a titolo di **imposta** sul reddito, prima escluse per legge.

Il documento da emettere Verificato che sia il cliente sia l'operazione rientrano nell'ambito di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, il fornitore può, nei tempi previsti dal Dpr 633/1972, emettere la **fattura**. Il documento deve indicare, oltre alla base imponibile, all'aliquota e alla relativa **imposta**, anche l'annotazione «scissione dei pagamenti» per le **fatture** cartacee e il valore «S», nel campo «esigibilità Iva», per quelle **elettroniche**.

La liquidazione, poi, va fatta senza tenere in considerazione l'Iva esposta nelle **fatture** emesse in regime di split payment, che è versata all'**Erario** dal committente.

Come gestire il credito È probabile che in capo ai soggetti che operano principalmente con la Pa, o con altre **società** cui si applica lo split payment, si generi una posizione di credito Iva. In tal caso, il contribuente deve verificare se, per effetto delle operazioni attive **fatturate** in regime di scissione dei pagamenti (da computare tra quelle ad aliquota zero), si verifichi il presupposto della cosiddetta aliquota media (articolo 30, comma 2, lettera a, del Dpr 633/1972) e il credito possa essere chiesto a rimborso. Se così fosse, la parte di tale credito generata per effetto dello split payment godrà dell'erogazione prioritaria del rimborso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA La **società** per cui lavoro ha appena vinto una gara relativa all'erogazione di **servizi** informatici. Considerati i valori dell'**appalto**, i corrispettivi che **fattureremo** nel 2017 nei confronti del Comune appaltante costituiranno la parte preponderante del nostro volume d'affari. Vorrei sapere come organizzare il ciclo attivo per gestire correttamente il meccanismo dello split payment, anche in relazione ad altre forniture che nei prossimi mesi potremmo aggiudicarci con **società** comunque riconducibili al mondo "pubblico". Infine, chiedo se vi sia un modo per limitare gli effetti finanziari negativi, derivanti dal credito Iva che inevitabilmente si genererà.

p. p. - ferrara.

*a cura di Giuseppe Carucci Barbara Zanardi*

# Controversie Stato-Regioni: battuta d'arresto del 30%

Nel 2016 sono stati presentati solo 77 ricorsi alla Consulta

Nonostante la bocciatura della riforma costituzionale da parte del referendum di dicembre scorso, il contenzioso tra lo Stato e le **Regioni** ha subito una battuta d'arresto. L'anno scorso i ricorsi presentati alla Consulta sono stati 77, contro i 109 del 2015, con un calo di circa il 30 per cento. Per trovare un **bilancio** anche più magro - appena 50 ricorsi - bisogna risalire al 2007.

Nel resto degli oltre quindici anni trascorsi dalla riforma del Titolo V, varata a fine 2001 e che introduceva la legislazione concorrente su determinate materie, il contenzioso tra centro e periferia ha quasi sempre sfiorato i cento ricorsi. In alcuni casi quella cifra è stata abbondantemente superata, come nel 2012, quando si è raggiunto il picco delle 193 cause. Sarebbe, pertanto, che la riforma costituzionale - di cui durante il 2016 si è ampiamente dibattuto dopo aver conquistato il via libera del Parlamento, per poi essere fermata dal risultato referendario - di riflesso abbia avuto qualche effetto. Ovvero, che la prevista cancellazione della legislazione concorrente - che non definendo bene l'area di intervento dello Stato e quella delle **Regioni**, alimenta il contenzioso - sia stata in qualche modo metabolizzata.

È ancora presto per avere certezza che il calo dei ricorsi possa essere effettivamente addebitabile a una maggiore prudenza da parte di entrambi i fronti nel travalicare i confini legislativi. C'è però da dire che i numeri dei primi sette mesi del 2017 confermano il trend registrato l'anno scorso: i ricorsi presentati alla Corte dall'inizio dell'anno sono, infatti, circa una trentina.

In ogni caso, nonostante la flessione del contenzioso, il carico di lavoro sulla Consulta rimane significativo, visto che ha dovuto decidere, negli ultimi tre lustri, una media di 112 ricorsi l'anno. Tanto che il contenzioso Stato-**Regioni** rappresenta ancora il dossier più corposo per i giudici costituzionali, con un totale di 1.706 ricorsi a oggi.

Se si guarda ai dati complessivi relativi a quindici anni di litigi, la Corte ha dato ragione soprattutto allo Stato: su 925 sentenze relative a cause avviate da Palazzo Chigi contro le **Regioni**, Roma l'ha avuta vinta in 535 casi, con una percentuale che sfiora il 58 per cento. Le norme varate dalle **amministrazioni** regionali sono state, dunque, bocciate quasi in due casi su tre.

Di contro, i 713 conflitti sollevati dalle **Regioni** si sono tradotti in 1.083 sentenze (a un ricorso possono

**L'Italia del contenzioso**  
A 15 ANNI DALLA RIFORMA DEL TITOLO V

**Bilancio mancato**  
Il calo arriva nell'anno della revisione costituzionale, poi bocciata dal referendum

**La più «irrisolta»**  
La Toscana ha impaginato le norme nazionali 85 volte, da cui sono scaturite 127 decisioni

### Controversie Stato-Regioni: battuta d'arresto del 30%

Nel 2016 sono stati presentati solo 77 ricorsi alla Consulta

**Rapporti test**

Regione	Ricorsi	Decisioni	Regione	Ricorsi	Decisioni
Abruzzo	1	1	Umbria	1	1
Basilicata	1	1	Valle d'Aosta	1	1
Brescia	1	1	Veneto	1	1
Calabria	1	1	Toscana	85	127
Campania	1	1	Liguria	1	1
Emilia-Romagna	1	1	Lombardia	1	1
Friuli-V.G.	1	1	Marche	1	1
Lazio	1	1	Napoli	1	1
Liguria	1	1	Parma	1	1
Lombardia	1	1	Piemonte	1	1
Marche	1	1	Puglia	1	1
Medio	1	1	San Marino	1	1
P.A. Bolzano	1	1	Sardegna	1	1
P.A. Trento	1	1	Sicilia	1	1
Piemonte	1	1	Trentino-S.	1	1
Puglia	1	1	Toscana	1	1
San Marino	1	1	Trentino-S.	1	1
Sardegna	1	1	Toscana	1	1
Sicilia	1	1	Trentino-S.	1	1
Toscana	1	1	Trentino-S.	1	1
Trentino-S.	1	1	Trentino-S.	1	1
Umbria	1	1	Trentino-S.	1	1
Valle d'Aosta	1	1	Trentino-S.	1	1
Veneto	1	1	Trentino-S.	1	1

**LAUREA**  
Una minore conflittualità che fa ben sperare

**SALES MANAGEMENT**

**Più leggi che evitano i litigi**



corrispondere più verdetti), di cui 514 di illegittimità di disposizioni messe a punto dallo Stato. Una percentuale, dunque, del 47 per cento.

La Regione più litigiosa è la Toscana, che ha impugnato le norme nazionali 85 volte, da cui sono scaturite 127 decisioni, 64 delle quali di illegittimità. Anche da parte dello Stato i rapporti con la Toscana non sono stati facili: da Roma sono, infatti, partiti 62 ricorsi, che hanno dato origine a 60 sentenze, 29 delle quali di illegittimità. Ma è soprattutto nei confronti dell' Abruzzo che il Governo ha incrociato le armi legali, con 89 cause, che hanno prodotto 80 sentenze, di cui oltre il 70% di illegittimità. In questo caso, a differenza di quanto accade con la Toscana, il rapporto conflittuale non è reciproco. L' Abruzzo, infatti, è tra le **Regioni** con il minor numero di ricorsi contro leggi nazionali: ha presentato alla Corte solo 13 cause. Ancora meno litigioso si è dimostrato il Molise, con 5 ricorsi.

L' oggetto del contendere più frequente è quello della **finanza pubblica**, che durante i quindici anni ha innescato 356 ricorsi, seguito dalla tutela della salute con 206 cause. Ma anche governo del territorio, energia e professioni - con rispettivamente 184, 101 e 53 ricorsi - sono fonte di litigiosità. Tutte materie, queste, che la riforma costituzionale rimasta sulla carta avrebbe voluto ricondurre nelle mani dello Stato, una volta abolita la legislazione concorrente.

## Imprese e autonomi al top nelle liti fiscali

Sull' Ires 117 nuovi ricorsi all' anno ogni 10mila società - Iva e Irap le altre imposte più contestate

Le imposte non sono tutte uguali. Nemmeno quando si tratta di impugnarle. In materia di Ires l' anno scorso sono stati presentati 15.068 nuovi ricorsi davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che corrispondono a 117,5 liti ogni 10mila contribuenti. È il tasso di litigiosità più elevato tra i principali tributi e fa da contraltare alla bassa intensità di contenzioso che contraddistingue, invece, imposte come l' Ici, l' Imu e la Tasi (8,6 ricorsi ogni 10mila possessori di immobili), la tassa rifiuti (10,4) e l' Irpef (13,7).

I dati sono stati elaborati dal Sole 24 Ore del Lunedì partendo dalla Relazione annuale sul contenzioso e dalle statistiche fiscali, e permettono di fotografare la situazione del contenzioso proprio mentre entra nel vivo la campagna per la rottamazione delle liti con il Fisco (si veda l' articolo in basso). L' elevata litigiosità di un tributo può dipendere, infatti, dalle complessità tipiche della sua struttura, dalle modalità di riscossione o dalla frequenza e tipologia di controllo usata dall' amministrazione.

Dietro il record di ricorsi sull' Ires si nasconde la complessità della disciplina sul reddito d' impresa, aggravata dalle continue modifiche, spesso retroattive o accompagnate da salvaguardie ad hoc per evitare sanzioni. Si pensi alle recenti vicende sulla derivazione contabile o sulla determinazione dell' Ace, solo per citare due degli esempi più recenti ed eclatanti. Il dato dei nuovi ricorsi in rapporto alla platea degli interessati è così elevato che, di fatto, ogni soggetto Ires ha l' 1,17% di probabilità di avviare ogni anno una lite con il Fisco in Ctp o Ctr.

Se poi si considera che la durata media delle cause si estende su più annualità, non è difficile immaginare l' impatto "sistematico" che il contenzioso ha su questa categoria di contribuenti.

Dietro all' Ires, in questa particolare classifica, si collocano l' Iva e l' Irap, altri due tributi che interessano principalmente imprese e autonomi. Attenzione, però, alle facili equazioni, perché si tratta di due imposte che hanno una platea analoga di contribuenti - intesi come coloro che presentano la dichiarazione annuale -, ma generano incassi molto diversi per l' Erario e le Regioni: dall' Iva nel 2016 sono arrivati 124,5 miliardi, mentre l' Irap si è fermata a 22,7, anche per effetto della detassazione della "componente lavoro" del cuneo fiscale.

Se si guarda alla frequenza delle liti rispetto al gettito per le casse pubbliche, si vede così che l' Iva è il tributo con il meccanismo più efficiente, mentre l' Irap è in una situazione ben più delicata, forse anche



per la frequenza dei "contenziosi seriali" sull' autonoma organizzazione, di recente finiti nel mirino della Corte dei conti. I magistrati contabili, infatti, hanno raccomandato di identificare e approfondire le casistiche di contenzioso ricorrenti o di tipo seriale «come è stato per l' **Irap** dei professionisti», così da poter intervenire «ove possibile, ad esempio, con norme interpretative se la regola fiscale non è chiara, o con altro tipo di intervento».

Ragionando in termini di litigiosità in rapporto al gettito, balzano all' occhio le situazioni della **tassa rifiuti** (28,2 liti ogni 10 milioni di incassi), ma - soprattutto - dell' **imposta** di registro (31,1) e delle ipocatastali (39,2). Sono dati che in parte si spiegano con il modesto "valore unitario" dell' **imposta** dovuta: ad esempio, il registro frutta 4,7 miliardi derivanti da poco più di 4 milioni di atti soggetti al tributo, con una media di poco superiore ai mille euro. Ma questa motivazione regge solo fino a un certo punto, perché altre imposte dal valore unitario relativamente ridotto, come l' **Ici**, l' **Imu** e la **Tasi**, hanno una litigiosità molto più contenuta. Il che dipende con tutta evidenza dall' applicazione dei valori **catastali**, che - per quanto iniqui e obsoleti - offrono meno margini di discussione. Un po' come accade con l' **Irpef**, tributo pagato per circa l' 80% da **dipendenti** e pensionati, rispetto ai quali il meccanismo delle ritenute opera, per così dire, in automatico.

Una volta avviato il contenzioso, poi, è fondamentale vedere come va a finire, e qui le differenze tra i diversi **tributi** non appaiono così eclatanti. Anche se si tratterà di una variabile fondamentale per determinare l' eventuale adesione alla sanatoria delle liti, visto che il meccanismo di legge aggancia gli importi dovuti all' accertamento iniziale del Fisco e scoraggia l' adesione da parte di chi ha vinto in primo o in secondo grado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Cristiano Dell' OsteGiovanni Parente*

Adempimenti. Chi ha approfittato già nel 2016 della nuova possibilità introdotta dal DI 193 si trova ora ad applicare istruzioni in contrasto con la norma

## Corto circuito sui crediti da integrativa

*In caso di dichiarazioni «oltre l'anno» l'Agenzia impone la compensazione verticale: la chance del 21 agosto*

A una settimana dalla scadenza del 21 agosto per i "versamenti di Unico" con la maggiorazione dello 0,4% - rinvio anticipato dal Mef il 26 luglio e ufficializzato nel Dpcm di sabato scorso - resta il corto circuito tra normativa e istruzioni sull'utilizzabilità dei crediti che emergono dalle integrative lunghe. È un problema già segnalato, ma su cui manca per ora un chiarimento ufficiale (si veda Il Sole 24 Ore del 31 gennaio).

Al momento i soggetti direttamente coinvolti sono coloro che hanno presentato una dichiarazione integrativa lunga tra il 24 ottobre, data di introduzione della nuova possibilità da parte del DI 193, e la fine del 2016. Come già rilevato (si veda Il Sole 24 Ore del 3 luglio scorso) è probabile che si tratti di una minoranza di contribuenti, ma rimane il nodo interpretativo generale, destinato ad avere rilevante impatto anche nel 2018, presumendo che quest'anno la presentazione di integrative lunghe a favore sarà molto più diffusa.

La normativa Il DI 193/2016 ha riformulato l'articolo 2, commi 8 e 8-bis del Dpr 322/1998, rendendo uniforme l'impiego delle integrative a favore rispetto a quelle a sfavore entro i termini accertativi.

Il nuovo comma 8-bis introduce una differente modalità di utilizzo in compensazione (orizzontale), ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, del credito emergente dalla dichiarazione integrativa. Infatti, se quest'ultima viene trasmessa oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere usato in compensazione solo a partire dal periodo successivo «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa» (comma 8-bis). A parte il decorso del termine, però, la norma non detta limitazioni particolari e consente anche l'utilizzo orizzontale del credito.

La norma, inoltre, prescrive che il credito da integrativa "oltre l'anno" sia indicato nella dichiarazione relativa all'esercizio di presentazione dell'integrativa.

Le istruzioni Nel modello Redditi 2017 è stato inserito il quadro DI che ha proprio questa funzione, cioè di segnalare l'esistenza di una dichiarazione integrativa presentata "oltre l'anno", indicando l'entità del credito scaturito e l'imposta relativa a tale credito. Questa evidenziazione permette di creare un



collegamento tra l' integrativa a favore ultrannuale e la dichiarazione relativa all' anno nel corso del quale l' integrativa è stata presentata. Tuttavia, sia nelle istruzioni al quadro DI che in quelle relative al quadro RN del modello Redditi 2017-SC con riferimento all' eventuale saldo Ires a debito, si dice che se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il **codice** tributo 2003 (Ires), l' importo da riportare nel quadro RX deve essere preventivamente diminuito del credito indicato nel quadro DI. La stessa regola vale per le persone fisiche.

Di fatto, nelle scorse settimane, compilando la dichiarazione, alcuni contribuenti hanno scoperto che, se è stata indicata nel quadro DI la presentazione di una integrativa lunga nel 2016 per rettificare a favore l' Ires o l' **Irpef** (ad esempio del 2014), l' importo del credito evidenziato viene prioritariamente destinato a compensare l' eventuale saldo Ires/**Irpef** a debito del 2016 (compensazione verticale). Solo successivamente l' eventuale credito residuo diviene liberamente utilizzabile.

Questa modalità risulta in contrasto con il dettato normativo che dispone esplicitamente l' utilizzabilità dei crediti da integrative "lunghe" in compensazione orizzontale, ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, a partire dal periodo successivo a quello di presentazione dell' integrativa.

I possibili rimedi L' asimmetria evidenziata non pone problemi per coloro che ancora non hanno utilizzato il credito emergente dalle dichiarazioni integrative. La compensazione obbligatoria dettata dalle istruzioni, infatti, rappresenta la prima occasione utile per utilizzare il credito.

Diversa la situazione di chi ha già impiegato in compensazione, ad esempio per l' Iva mensile o trimestrale del 2017 o per la prima rata **Imu** e **Tasi** del 16 giugno scorso. In questo caso, i contribuenti si ritroveranno che il programma di compilazione della dichiarazione effettua la compensazione del credito evidenziato nella quadro DI con il saldo Ires/**Irpef** a debito per il 2016, ancorché lo stesso sia già stato precedentemente impiegato.

Di fronte a tale situazione certamente la soluzione che risolverebbe definitivamente la questione è la modifica delle istruzioni al fine di renderle coerenti con la norma. Finché ciò non avverrà (e se avverrà) si possono seguire due diverse condotte.

Il ravvedimento. La prima e più prudente soluzione consiste nell' annullare la compensazione, versando l' **imposta** precedentemente compensata. Ciò comunque, si ritiene, senza applicazione delle sanzioni per ritardato versamento in quanto sussistono tutte le condizioni per poter invocare l' applicazione dell' articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, ossia, l' obiettiva incertezza sull' ambito di applicazione della norma sull' utilizzabilità del credito.

Forzare il software. L' altra strada, più rischiosa e incerta, è quella di "forzare" la compilazione dei quadri DI, RN e RX, in modo da esporre correttamente in dichiarazione la compensazione orizzontale eseguita dal contribuente, secondo quanto previsto dalla norma e, quindi, esporre i debiti maturati nella loro reale **entità** e di procedere al loro versamento. Tutto ciò sapendo che si è dalla parte della legge, ma che l' ufficio potrebbe sollevare obiezioni e costringere il contribuente ad andare in contenzioso, a meno che - come è auspicabile - il punto non venga chiarito, anche modificando le istruzioni, prima del termine di invio del modello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Pagina a cura di Riccardo Giorgetti Dennis Pini*

Urbanistica. Recupero del patrimonio di nuovo possibile anche nel «cuore» delle città senza versare i costi di costruzione

## Cambi d'uso riammessi in centro

*Più chiara la nozione di restauro e risanamento dopo la riscrittura operata dalla manovrina*

Un tempestivo intervento legislativo ha riportato serenità nel settore immobiliare dopo lo scompiglio generato dalla sentenza della Corte di cassazione sui cambi di destinazione d'uso negli interventi di restauro e risanamento conservativo.

Mediante la manovrina (legge 96/2017, di conversione del DL 50/2017), il legislatore, modificando la definizione di «restauro e risanamento conservativo» contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Tu edilizia, ha infatti chiarito che le opere di restauro e risanamento conservativo consentono anche i cambi di destinazione d'uso a due condizioni: il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio; la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Il rischio di blocco Il Parlamento ha così rapidamente risposto ad una sentenza (numero 6873/2017), mediante la quale la Cassazione aveva, per contro, affermato che il mutamento di destinazione d'uso di un immobile attuato con opere edilizie, anche se di modesta entità, va sempre considerato come intervento pesante («ristrutturazione edilizia» in senso proprio), sottolineando «la imprescindibile necessità» di mantenere l'originaria destinazione d'uso, sia nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, sia in seno alle opere qualificabili come "semplice" restauro e risanamento conservativo.

La pronuncia, resa su ricorso del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in relazione ad un intervento nel centro storico della città stessa, aveva suscitato non poca preoccupazione, in quanto sradicava la consolidata prassi interpretativa e applicativa formatasi in relazione alle definizioni contenute nel Dpr 380/2001, secondo la quale - anche sulla base del testo previgente - gli interventi di risanamento conservativo ben avrebbero potuto comportare cambi d'uso purché compatibili con gli elementi caratterizzanti l'edificio.

Il principio espresso dalla Cassazione portava con sé effetti molto concreti: il versamento del contributo di costruzione per una serie di interventi che, se riconducibili alla definizione di risanamento conservativo, non sarebbero invece stati onerosi; la necessità del permesso di costruire (o della Scia alternativa), come titolo abilitativo per l'intervento; in determinati casi avrebbe anche precluso all'



origine la possibilità di attuare interventi di riqualificazione e rigenerazione su **fabbricati** nei centri storici, dove infatti non è infrequente che gli strumenti urbanistici vietino la ristrutturazione **edilizia**, specialmente se classificabile come "pesante".

Il principio avrebbe dunque potuto paralizzare parte dei processi di rigenerazione urbana dei centri storici attualmente in corso. Diverse associazioni (tra cui l' **Anci** per i **Comuni** e l' Ance per i costruttori , oltre a diversi Ordini professionali), sono intervenute caldeggiando l' approvazione in Parlamento di una norma che ponesse fine alla criticità, che chiarisse ogni dubbio interpretativo e che, dunque, sancisse definitivamente la possibilità di procedere a cambi d' uso anche attraverso gli interventi di restauro e risanamento.

Il chiarimento Con l' articolo 65-bis della manovrina, il legislatore, sostituendo la precedente dicitura dell' articolo 3 del Tu, ha chiarito che gli interventi di risanamento possono comportare anche «il mutamento delle destinazioni d' uso» compatibile con i richiamati elementi e con gli strumenti urbanistici.

Il superamento di questa impasse è prova del sostegno del legislatore alla valorizzazione e riuso del nostro obsoleto patrimonio immobiliare, processi che - come dimostrato anche da indagini di **settore** (come il "Primo rapporto sul recupero **edilizio** in Italia" di Scenari immobiliari realizzato con Paspартu Italy) - sono in grado di assicurare nuovo valore per le abitazioni, nonché sensibili benefici sul **piano** dell' efficienza energetica e della sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Pagina a cura di Guido Inzaghi Simone Pisani*

Semplificazioni. Il punto sulle altre procedure

## Per ogni intervento ora è utilizzabile un modello standard

Nel corso degli ultimi anni, la normativa in materia **edilizia** è stata oggetto di numerosissime riforme, anche finalizzate a semplificare il regime amministrativo per la formazione dei titoli **edilizi**. Il percorso intrapreso ha, pur gradualmente, portato ad una radicale trasformazione della tipologia dei titoli **edilizi** e dei correlati procedimenti amministrativi.

Le ultime riforme, introdotte dai decreti legislativi 126 e 222 del 2016, si sono recentemente concretizzate nella sottoscrizione, in occasione delle Conferenze unificate del 4 maggio e del 7 luglio 2017, degli accordi tra Governo, **Regioni** e **enti locali** sui modelli unificati per la presentazione delle segnalazioni, **comunicazioni** e istanze in **edilizia**.

I singoli modelli assunti, come eventualmente adattati dalle **Regioni** alla propria normativa, corrispondono alle distinte tipologie di intervento previste dall'ordinamento. In particolare, sono stati adottati: il modello di **comunicazione** di inizio lavori (Cil), per opere temporanee da rimuovere entro 90 giorni; il modello di **comunicazione** di inizio lavori asseverata (Cila), utilizzabile per interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento (non su parti strutturali dell'edificio), oltre che per altre fattispecie non assoggettate a diverso regime dal Tu **edilizia**. Modello utilizzabile anche per i cambi d'uso alle condizioni richieste dalla legge (si veda l'articolo a fianco); la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), per interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento su parti strutturali dell'edificio e per interventi di ristrutturazione **edilizia** "leggera", ossia che non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti né, per gli immobili nelle zone omogenee A (centri storici), mutamenti della destinazione d'uso, né modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli; la Scia alternativa al **permesso** di costruire, per interventi di ristrutturazione **edilizia** "pesante" (ossia che prevedano una o più delle fattispecie escluse dalla definizione di ristrutturazione leggera), per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da **piani** attuativi con precise disposizioni **plano-volumetriche**, tipologiche, formali e costruttive o, da ultimo, per interventi di nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali contenenti disposizioni **plano-volumetriche**, nonché per altri interventi individuati dalle leggi regionali; la richiesta di **permesso** di costruire necessaria per nuova





costruzione, ristrutturazione urbanistica e per interventi di ristrutturazione edilizia pesante. La riforma si innesta in un più ampio quadro di revisione del settore volto a semplificare i procedimenti edilizi, conservando la vigilanza dell'amministrazione sull'attività urbanistico-edilizia. Il vero obiettivo resta comunque quello di garantire omogeneità ad una materia che, anche in ragione della potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, si manifesta spesso ingestibile. I casi, i sotto-casi e le eccezioni previsti dai piani regolatori creano inestricabili nodi che ora devono passare dal pettine dei modelli unici. Chissà che non si sciolgano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Intervento del Cndcec su **prassi** contabile e disposizioni **tributarie**, alla luce delle novità

## Derivazione rafforzata a tre vie

Occorre distinguere i soggetti: las, Oic e microimprese

GIOVANNI VALCARENGHI - Per sciogliere il nodo del principio di derivazione rafforzata, occorre fare un distinguo a tre: coloro che applicano gli las, le **società** che applicano gli Oic e le microimprese. A sostenerlo è il **Consiglio** nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in un apposito documento. Dal 2016, infatti, sono state variate in modo rilevante le norme per la redazione dei **bilanci** e ciò ha determinato un necessario aggiustamento delle norme fiscali. Solo in queste settimane si stanno completando gli interventi necessari, nonostante il periodo 2016 sia già stato chiuso e dichiarato. Con l'emanazione del documento di ricerca del 7 agosto scorso, il Cndcec ha commentato quindi le principali innovazioni, cercando di operare un difficile coordinamento tra la nuova **prassi** degli Oic, la norma di adeguamento del Tuir (dl 244/2016) e i provvedimenti attuativi (si vedano i due decreti del 3 agosto 2017, non ancora pubblicati in G.U.).

La maggiore problematica si rinviene nella coniugazione **pratica** del c.d. principio di derivazione rafforzata, contenuto nell' articolo 83 del Tuir ove si afferma che trovino rilevanza anche nel comparto fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione correttamente adottati in **bilancio** (sono esclusi, invece, i processi meramente valutativi, come già affermato al paragrafo 3.3 della circolare 7/E/2011). Per decriptare l' indicazione, il documento di ricerca raccomanda di operare una distinzione fra tre tipologie di soggetti, cui corrispondono altrettante regole particolari sul versante fiscale: coloro che applicano gli las, le società che applicano gli Oic e che sono diverse dalle micro imprese e, appunto, le microimprese di cui all' articolo 2435-ter del codice civile. Escludendo i soggetti las, numericamente irrilevanti, si evidenzia subito come la distinzione tra soggetti che applicano gli Oic debba essere fondata non tanto sul tipo di **bilancio** materialmente redatto (ordinario, abbreviato o micro), bensì sulle dimensioni del soggetto; pertanto, una **società** che abbia micro dimensioni e intenda redigere un **bilancio** abbreviato dovrà comunque utilizzare le regole «canoniche» del Tuir e non potrà applicare il criterio di derivazione rafforzata (al riguardo, si esorta il legislatore a intervenire per semplificare il panorama ed evitare un fastidioso doppio binario). In ogni caso si applica una regola ferrea: in nessuna ipotesi si deve giungere a una doppia deduzione o a una doppia **tassazione**.

ItaliaOggi7

FISCO

Lunedì 14 Agosto 2017 7

Intervento del Cndcec su prassi contabile e disposizioni tributarie, alla luce delle novità

## Derivazione rafforzata a tre vie

Occorre distinguere i soggetti: las, Oic e microimprese

Le principali novità	
<b>Riforma contabile</b>	Processo di armonizzazione delle norme del codice civile con quelle della Direttiva comunitaria n. 34/2013, attuato per il tramite del dlgs 139/2019.
<b>Adeguamento delle norme fiscali</b>	Aggiornamento delle disposizioni del Tuir e dell'Irap per governare il recepimento della riforma contabile, attuato mediante il dlgs 244/2016. La modifica di maggior spessore è l'aggiornamento dell'articolo 83 del Tuir, ove viene introdotto il criterio della derivazione rafforzata.
<b>Provvedimenti attuativi</b>	Con due Decreti Ministeriali del 3 agosto 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze ha varato alcune regole applicative in tema di imposte sui redditi, Irap e Ace.
<b>Derivazione rafforzata</b>	Mechanismo in forza del quale sono riconosciuti ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nel bilancio secondo i corretti principi contabili adottati (las oppure Oic). Il meccanismo si applica nel mondo Ires, con esclusione delle micro imprese.
<b>Microimprese</b>	Soggetti menzionati dall'articolo 2435-ter del codice civile che hanno la possibilità di redigere un bilancio privo delle note integrative, viste le loro limitate dimensioni. Tali soggetti non applicano il criterio della derivazione rafforzata, bensì quello della derivazione semplice.

**Irap: le complicazioni della correlazione**  
Una novità civilistica che genera spesso perplessità è la scompenza dell'area straordinaria del conto economico, con conseguente necessità di impagare le voci in procedura Ivf accolte in altre collocazioni. Al fine Irap, l'area straordinaria non era rilevante, mentre le altre potrebbero esserlo. Viene però rammentata l'esistenza, nel rito regionale, del principio di correlazione, in forza del quale concorreva comunque alla formazione della base imponibile le componenti positive e negative classificate in voci diverse da quelle ordinarie del conto economico, laddove correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi, essendo quindi influente la loro classificazione in via straordinaria dall'Agente, giungendo ad affermare che la correlazione è in grado di straripare non solo le rettifiche contabili ex post, ma anche le componenti di natura straordinaria di segno contrario iscritte nel medesimo esercizio di rilevazione dei costi e dei ricavi ricomprese nel valore della produzione, nonché componenti dello stesso segno iscritte nell'area straordinaria societativa di costi / ricavi che sarebbero stati rilevati nel valore della produzione (con risoluzione 251 del 14/09/2007).

**Scontro derivazione-competenza**  
Al paragrafo 10.2 del documento, l'Ordine analizza la tematica della correlazione degli errori contabili e i suoi riflessi sulla applicazione del concetto di competenza ai fini fiscali. Ove ciò fosse avvenuto, la correlazione deve essere effettuata con imputazione a patrimonio netto (per gli errori rilevanti), ovvero a conto economico (per gli errori non rilevanti). Nel primo caso non vi è transito a conto economico e il costo non può essere dedotto; una dichiarazione integrativa a favore per recuperare la relazione all'annualità di competenza; nella seconda ipotesi l'Agente delle entrate aveva affermato, con circolare 31/E/2013, che non poteva considerare come deducibile il costo, che se trasformato a conto economico, per la motivazione che la deroga civilistica non trova un'omologa norma fiscale. Il caso non è risolto a detta del Cndcec, giungendo ad affermare che si dovrebbe invece attribuire rilevanza alla deduzione, proprio in virtù del fatto che trattasi di errore non rilevante sul versante civilistico, con la conseguenza che se il bilancio viene considerato corretto, anche il fisco dovrebbe adeguarsi a tale indicazione. Tali contestazioni, in verità, non paiono del tutto fondate, per la semplice circostanza che il codice civile stabilisce tale tipo di correlazione di un comportamento che è comunque considerato un errore. Il transito a conto economico, dunque, è semplicemente una modalità che risulta ammissibile in quanto non cambia la significatività del bilancio, mentre si crede che possa turbare la corretta determinazione dell'imponibile. Se così non fosse, d'altro canto, significherebbe aprire le porte a una complessa sanatoria nell'applicazione del principio della correlazione, sia pure in relazione a importi modesti.

Tale approccio, peraltro, va valutato sempre e comunque in relazione al singolo contribuente, senza avere riguardo alla circostanza che si stia compiendo una transazione con un soggetto che non applica il principio di derivazione rafforzata, in quanto micro impresa (paragrafo 6.3 del documento di ricerca). Oltre al tema della derivazione rafforzata, il documento si sofferma anche su altre questioni, quali quelle derivanti dall' obbligo di storno contabile di talune voci, come le spese di pubblicità e di ricerca in precedenza iscritte nell' attivo del bilancio. Fermo restando il metodo contabile della riduzione del patrimonio netto, sul versante Ires il legislatore ha preferito affermare un criterio di continuità, consentendo la prosecuzione del piano di ammortamento già in precedenza impostato; si evidenzia, tuttavia, che permangono dubbi per il caso delle spese già iscritte nel passato ma per le quali non si sia già iniziato un processo di ammortamento. Non vi sono prese di posizione ufficiali, invece, nel comparto Irap, dove si fronteggiano due tesi: quella di assoluto parallelismo con l' Ires (quindi prosecuzione degli ammortamenti) e quella dell' integrale rilevanza dello storno per effetto della rilevanza dei valori di bilancio (in relazione alla quale, tuttavia, bisognerebbe superare l' ulteriore ostacolo del mancato transito a conto economico).

Oltre alle questioni tecniche, il documento di ricerca si sofferma anche su una considerazione di sistema, che attiene alla possibile creazione di un doppio binario in tutte le occasioni in cui sia richiesta l' applicazione delle nuove norme con un approccio retroattivo. Infatti, a differenza di quanto fu deciso in sede di prima adozione dei principi contabili internazionali, non è stata data la facoltà di provvedere al riallineamento dei valori fiscali tramite il pagamento di una imposta sostitutiva, al fine di sopperire alle eventuali divergenze maturate in seno alla prima applicazione dei nuovi principi contabili.

Possibilità, questa, che il Cndcec auspica sia inserita nella prossima legge di Bilancio.

© Riproduzione riservata.

## Irap: le complicazioni della correlazione

Una novità civilistica che genera spesso perplessità è la scomparsa dell' area straordinaria del conto economico, con conseguente necessità di imputare le voci in precedenza ivi accolte in altre collocazioni. Ai fini Irap, l' area straordinaria non era rilevante, mentre le altre potrebbero esserlo. Viene però rammentata l' esistenza, nel tributo regionale, del principio di correlazione, in forza del quale concorrono comunque alla formazione della base imponibile le componenti positive e negative classificabili in voci diverse da quelle ordinarie del conto economico, laddove correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi, essendo quindi influente la loro classificazione in bilancio. Tale principio è stato interpretato in via estensiva dall' Agenzia, giungendo ad affermare che la correlazione è in grado di attrarre non solo le rettifiche contabili ex post, ma anche le componenti di natura straordinaria di segno contrario iscritte nel medesimo esercizio di rilevazione dei costi e dei ricavi ricompresi nel valore della produzione, nonché componenti dello stesso segno iscritte nell' area straordinaria sostitutive di costi / ricavi che sarebbero stati rilevati nel valore della produzione (così risoluzione 251 del 14/9/2007).

ItaliaOggi7

FISCO

Lunedì 14 Agosto 2017 7

Intervento del Cdceec su prassi contabile e disposizioni tributarie, alla luce delle novità

### Derivazione rafforzata a tre vie Occorre distinguere i soggetti: Ias, Oic e microimprese

Pagina a cura di GIOVANNI VALCARENESI

**P**er sciogliere il nodo dei principi di derivazione rafforzata, occorre fare un distinguo a tre colori che applicano gli Oic e le microimprese. A sostenerlo è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in un apposito documento. Dal 2016, infatti, sono state variate in modo rilevante le norme per la redazione del bilancio e ciò ha determinato un necessario aggiornamento delle norme fiscali. Solo in queste settimane si stanno completando gli interventi necessari, nonostante il periodo 2016 sia già stato chiuso e dichiarato. Con l'emanazione del documento di ricerca del 7 agosto scorso, il Cdceec ha commentato quindi le principali innovazioni, cercando di operare un difficile coordinamento tra la nuova prassi degli Oic, le norme di adeguamento del Tur (d. 24/4/2016) e i provvedimenti attuativi (si vedano i due decreti del 2 agosto 2017, non ancora pubblicati in G.U.).

La maggiore problematica si rinvia nella contiguità tra il c.d. principio di derivazione rafforzata, contenuto nell'articolo 83 del Tur ove si afferma che trovano rilevanza anche nel comparto fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione correttamente adottati in bilancio (sono anzitutto, invece, i processi inerentemente valutativi, come già affermato al paragrafo 9.3 della circolare 7/6/2011). Per decipitare l'indicazione, il documento di ricerca raccomanda di operare una distinzione fra tre tipologie di soggetti, cui corrispondono altrettante regole particolari sul versante fiscale: coloro che applicano gli Ias, le società che applicano gli Oic e chi sono diverse dalle microimprese e, quindi, le microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile. Risolvendo i soggetti Ias, necessariamente irrilevanti, si evidenzia subito come la distinzione tra soggetti che applicano gli Oic debba essere fondata non tanto sul tipo di bilancio materialmente redatto (ordinario, abbreviato o micro), bensì sulla dimensione del soggetto; pertanto, una società che abbia misure di dimensioni e intenda redigere un bilancio abbreviato dovrà comunque utilizzare le regole «canoniche» del Tur e non potrà applicare il criterio di derivazione rafforzata (al riguardo, si esorta il

Le principali novità	
Riforma contabile	Processo di armonizzazione delle norme del codice civile con quelle della Direttiva comunitaria n. 34/2013, attuato per il tramite del d.lgs. 139/2013. Comporta una modifica di alcuni postulati del bilancio, delle regole di valutazione di talune poste e della struttura dei conti annuali delle imprese.
Adeguamento delle norme fiscali	Aggiornamento delle disposizioni del Tur e dell'Irap per governare il recepimento della riforma contabile, attuato mediante il d. 24/4/2016. La modifica di maggior spessore è l'aggiornamento dell'articolo 83 del Tur, ove viene introdotto il criterio della derivazione rafforzata.
Provvedimenti attuativi	Con due Decreti Ministeriali del 2 agosto 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze ha varato alcune regole applicative in tema di imposte sui redditi, Irap e Ace.
Derivazione rafforzata	Mechanismo in forza del quale sono riconosciuti ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nel bilancio secondo i corretti principi contabili adottati (Ias oppure Oic). Il meccanismo si applica nel mondo Ias, con esclusione delle microimprese.
Microimprese	Soggetti menzionati dall'articolo 2435-ter del codice civile che hanno la possibilità di redigere un bilancio privo della nota integrativa, viste le loro limitate dimensioni. Tali soggetti non applicano il criterio della derivazione rafforzata, bensì quello della derivazione semplice.

legislatore a intervenire per semplificare il panorama ed evitare un'azione doppiezza. In ogni caso si applica una regola forosa, in nessuna ipotesi si deve giungere a una doppia deduzione o a una doppia tassazione. Tale approccio, peraltro valutato sempre e comunque in relazione al singolo contribuente, senza avere riguardo alla circostanza che si stia compiendo una transazione con un soggetto che non applica il principio di derivazione rafforzata, in quanto nuovo impresa (paragrafo 9.3 del documento di ricerca). Oltre al tema della derivazione rafforzata, il documento si affaccia anche su altre questioni, quali quelle derivanti dall'obbligo di redazione dell'obbligo ateneo contabile di quelle derivanti dall'obbligo di pubblicità e di ricerca in precedenza iscritte nell'attività del bilancio. Ferma restando il metodo contabile della redazione del patrimonio netto, sul versante Ias il contribuente ha il diritto di affermare un criterio di qualificazione, consentendo la prosecuzione del piano di ammortamento già in corso di esecuzione, consentendo la prosecuzione del piano di ammortamento, si evidenzia, tuttavia, che permangono dubbi per il caso delle spese già iscritte nel passato ma per le quali non si sia già iniziato un processo di ammortamento. Non vi sono pretese di posizioni ufficiali, invece, nel comparto Irap, dove si fronteggiano due casi: quello di assoluta parità con l'Iras (quindi prosecuzione degli ammortamenti) e quello dell'intergrata rilevazione della stessa spesa per effetto della rilevanza dei valori di bilancio (in relazione alla quale, tuttavia, bisognerebbe superare l'ulteriore ostacolo del mancato trattamento a conto economico). Oltre alle questioni tecniche, il documento di ricerca si sofferma anche su una considerazione di sistema, che attiene alla possibile creazione di un doppio binario in tutte le occasioni in cui sia richiesta l'applicazione delle nuove norme con un approccio retroattivo. Infatti, a differenza di quanto fu deciso ai sensi di prima adozione dei principi contabili internazionali, non è stata data la facoltà di provvedere al riallineamento dei valori fiscali tramite il pagamento di una imposta sostitutiva, al fine di apporre alle eventuali divergenze maturate in sede alla prima applicazione dei nuovi principi contabili. Possibilità, questa, che il Cdceec auspica sia inserita nella prossima legge di Bilancio.

#### Irap: le complicazioni della correlazione

Una novità civilistica che genera spesso perplessità è la scomparsa dell'area straordinaria del conto economico, con conseguente necessità di imputare le voci in precedenza ivi accolte in altre collocazioni. Ai fini Irap, l'area straordinaria non era rilevante, mentre le altre potrebbero esserlo. Viene però rammentata l'esistenza, nel tributo regionale, del principio di correlazione, in forza del quale concorrono comunque alla formazione della base imponibile le componenti positive e negative classificabili in voci diverse da quelle ordinarie del conto economico, laddove correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di

imposta precedenti o successivi, essendo quindi influente la loro classificazione in bilancio. Tale principio è stato interpretato in via estensiva dall'Agenzia, giungendo ad affermare che la correlazione è in grado di attrarre non solo le rettifiche contabili ex post, ma anche le componenti di natura straordinaria di segno contrario iscritte nel medesimo esercizio di rilevazione dei costi e dei ricavi ricompresi nel valore della produzione, nonché componenti dello stesso segno iscritte nell'area straordinaria sostitutive di costi / ricavi che sarebbero stati rilevati nel valore della produzione (così risoluzione 251 del 14/9/2007).

#### Senza derivazione-competenza

Al paragrafo 10.2 del documento, l'Odce analizza la tematica della correlazione degli errori contabili e i suoi riflessi sulla applicazione del concetto di competenza ai fini fiscali. Ove ciò fosse avvenuto, la correlazione deve essere effettuata con imputazione al patrimonio netto (per gli errori rilevanti), ovvero a conto economico (per gli errori non rilevanti). Nel primo caso non vi è transito a conto economico e il costo non può essere dedotto; una dichiarazione integrativa a favore per recuperare in relazione all'annualità di competenza, nella seconda ipotesi l'Agenzia delle entrate aveva affermato, con circolare 31/2/2013, che non poteva considerare come deducibile il costo, anche se traslato a conto economico, per la motivazione che la stessa civilistica non trova un'omologa norma fiscale. Il Cdceec non condivide e critica tale conclusione, giungendo ad affermare che

il documento di ricerca si sofferma anche su una considerazione di sistema, che attiene alla possibile creazione di un doppio binario in tutte le occasioni in cui sia richiesta l'applicazione delle nuove norme con un approccio retroattivo. Infatti, a differenza di quanto fu deciso ai sensi di prima adozione dei principi contabili internazionali, non è stata data la facoltà di provvedere al riallineamento dei valori fiscali tramite il pagamento di una imposta sostitutiva, al fine di apporre alle eventuali divergenze maturate in sede alla prima applicazione dei nuovi principi contabili. Possibilità, questa, che il Cdceec auspica sia inserita nella prossima legge di Bilancio.

Il principio affermato dalla Cassazione sulle unità collabenti e applicabile a **Imu** e **Tasi**

## Fabbricati senza rendita né Ici

Non rileva l'area edificabile ma il valore pari a zero

Sui fabbricati privi di rendita i contribuenti non pagano l'Ici, e quindi anche l'Imu e la Tasi, né sui fabbricati né sulle aree edificabili sottostanti. Questi fabbricati, cosiddetti collabenti, non pagano le imposte locali non perché manca il presupposto impositivo, ma perché non può essere determinata la base imponibile considerata che il loro valore economico è pari a zero. Tuttavia, questo non autorizza l'amministrazione comunale a richiedere il pagamento dei tributi sull'area edificabile poiché si tratta di un'area che è stata già edificata. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 17815 del 19 luglio 2017.

Per i giudici di piazza Cavour, «il fabbricato iscritto in categoria catastale F/2 non cessa di essere tale solo perché collabente e privo di rendita; lo stato di collabenza e improduttività di reddito, in altri termini, non fa venir meno in capo all'immobile, fino all'eventuale sua completa demolizione, la tipologia normativa di fabbricato. Tanto è vero che la mancata imposizione si giustifica, nella specie, non già per assenza di presupposto ex art. 1 cit., ma per assenza di base imponibile (valore economico pari a zero) ex art. 5 cit. Secondo, l'imposizione in non potrebbe essere recuperata dall'amministrazione comunale facendo ricorso a una base imponibile attribuita all'area di insistenza del fabbricato».

La categoria catastale fittizia. La categoria «F/2» (unità collabenti) viene attribuita ai fabbricati che non sono suscettibili di fornire reddito, in altri termini, non fa venir meno in capo all'immobile, fino all'eventuale sua completa demolizione, la tipologia normativa di fabbricato. Tanto è vero che la mancata imposizione si giustifica, nella specie, non già per assenza di presupposto ex art. 1 cit.

, ma per assenza di base imponibile (valore economico pari a zero) ex art. 5 cit. Senonché, esclusa la rilevanza tassabile del fabbricato collabente, l'imposizione Ici non potrebbe essere recuperata dall'amministrazione comunale facendo ricorso a una base imponibile tutt'affatto diversa: quella attribuibile all'area di insistenza del fabbricato».

Le categorie catastali fittizie. La categoria «F/2» (unità collabenti) viene attribuita ai fabbricati che non sono suscettibili di fornire reddito, come le costruzioni non abitabili o non abitabili a causa di dissesti statici, fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, e comunque nel caso in cui la concreta utilizzabilità non sia conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se le effettive condizioni dell'immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile, a meno di radicali interventi viene disposto anche l'azzeramento della rendita catastale. E agli atti viene conservata l'unità immobiliare e i relativi identificativi con l'attribuzione della categoria F/2.

Secondo la Cassazione, in base alla normativa Ici contenuta nel decreto legislativo 504/1992, ma la stessa regola vale per Imu e Tasi, non si può tassare l'area edificabile in presenza di un fabbricato regolarmente iscritto in catasto, anche se privo di rendita, perché per ragioni contingenti inagibile. Sull'

12 Lunedì 14 Agosto 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Il principio affermato dalla Cassazione sulle unità collabenti e applicabile a Imu e Tasi

## Fabbricati senza rendita né Ici

Non rileva l'area edificabile ma il valore pari a zero

Pagina 6 n. 27

di SERGIO TROVATO

Sui fabbricati privi di rendita i contribuenti non pagano l'Ici, e quindi anche l'Imu e la Tasi, né sui fabbricati né sulle aree edificabili sottostanti. Questi fabbricati, cosiddetti collabenti, non pagano le imposte locali non perché manca il presupposto impositivo, ma perché non può essere determinata la base imponibile considerata che il loro valore economico è pari a zero. Tuttavia, questo non autorizza l'amministrazione comunale a richiedere il pagamento dei tributi sull'area edificabile poiché si tratta di un'area che è stata già edificata. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 17815 del 19 luglio 2017.

Per i giudici di piazza Cavour, «il fabbricato iscritto in categoria catastale F/2 non cessa di essere tale solo perché collabente e privo di rendita; lo stato di collabenza e improduttività di reddito, in altri termini, non fa venir meno in capo all'immobile, fino all'eventuale sua completa demolizione, la tipologia normativa di fabbricato. Tanto è vero che la mancata imposizione si giustifica, nella specie, non già per assenza di presupposto ex art. 1 cit., ma per assenza di base imponibile (valore economico pari a zero) ex art. 5 cit. Secondo, l'imposizione in non potrebbe essere recuperata dall'amministrazione comunale facendo ricorso a una base imponibile attribuita all'area di insistenza del fabbricato».

La categoria catastale fittizia. La categoria «F/2» (unità collabenti) viene attribuita ai fabbricati che non sono suscettibili di fornire reddito, in altri termini, non fa venir meno in capo all'immobile, fino all'eventuale sua completa demolizione, la tipologia normativa di fabbricato. Tanto è vero che la mancata imposizione si giustifica, nella specie, non già per assenza di presupposto ex art. 1 cit., ma per assenza di base imponibile (valore economico pari a zero) ex art. 5 cit. Secondo, l'imposizione in non potrebbe essere recuperata dall'amministrazione comunale facendo ricorso a una base imponibile attribuita all'area di insistenza del fabbricato».

Il principio  
Il fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F/2 si sottrae a imposizione Ici e ciò non per assenza del presupposto dell'imposta (digs n. 504 del 1992, art. 1), ma per azzeramento della base imponibile (art. 5, dgs cit.), stante la mancata attribuzione di rendita e l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio, o, la mancata imposizione Ici del fabbricato collabente non può essere recuperata dall'amministrazione comunale prendendo a riferimento la base imponibile costituita dal valore venale dell'area sulla quale

Mef sulla stessa lunghezza d'onda  
Con la risoluzione WUP del 22 luglio 2013 il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con riferimento alla tassabilità o meno di un lotto solare, ha stabilito che la tassazione come area edificabile, lo ha equiparato ai fabbricati classificati catastalmente in categoria F/2. Anche secondo il Ministero l'immobile può essere qualificato come area edificabile, nell'ipotesi in cui sulla stessa sia iscritta alcuna unità immobiliare. Pertanto, la base imponibile è costituita dal valore in comune con la base della stessa. Mentre, in presenza di un fabbricato collabente, realizzata nell'area, la rendita catastale associata a ciascuna unità immobiliare, realizzata nell'area, è moltiplicata del 5% e poi moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall'articolo 13 del d.lgs 501/2011. Per l'azzeramento del lotto solare, il Ministero richiama la circolare 8/2011 dell'Agenzia del territorio, ora Agenzia delle entrate, nella quale sono individuate come categorie fittizie (F1 = area urbana, F2 = unità

collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lotto solare) quelle che, per non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto al caso non è associabile una rendita catastale), sono state successivamente introdotte per poter permettere la presentazione in catasto di unità particolari (lotti solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc.) di cui particolare l'informazione di azzeramento Dora-  
Viene precisato che il lotto solare è associato a un edificio che ospita una o più unità immobiliari e che occorre tenerne conto delle sue potenzialità già espresse con l'avvenuta edificazione. Quando non vi siano costi delle potenzialità risultanti dagli strumenti urbanistici in vigore, attono che «la stima catastale riguarda l'uso attuale del bene (existing use) e non gli usi altrimenti possibili e legalmente ammissibili, caratterizzati dalla massima produttività (highest and best use)».

204/1992, ma lo stesso regola vale per Imu e Tasi, non si può tassare l'area edificabile in presenza di un fabbricato regolarmente iscritto in cata-  
sto, anche se privo di rendita, perché per ragioni contingenti inagibile. Sull'attribuzione dell'imposizione al valore degli immobili  
FISCO FLASH a cura della Staff F. Calabrese & C. (GdP)  
Crediti d'imposta  
Altre notizie  
BIZIONE FRANCA  
Liti tributarie  
APPLICAZIONE  
Disponibile applicazione per compilare e trasmettere istanza per definizione di un'unità immobiliare (art. 1093 del d.lgs 504/1992)  
La versione integrale è disponibile sul sito [www.informazioni.it](http://www.informazioni.it)  
10  
Il servizio codice per utilizzo del credito relativo a benefici dell'amministrazione (art. 1093 del d.lgs 504/1992)  
10  
La sentenza sul sito [www.informazioni.it](http://www.informazioni.it)

esclusione dell' assoggettamento a imposizione degli immobili inquadrati catastalmente in categorie cosiddette fittizie ci sono pochi precedenti della Cassazione. Con sentenza n. 10735/2013 ha stabilito che ai fini Ici «la nozione di fabbricato, di cui al dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, rispetto all' area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l' area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell' imposta si trasferisce dall' area stessa all' intera costruzione realizzata».

Ciò che rileva, dunque, è il fabbricato e non l' area edificabile. Con la sentenza 23347/2004 ha ritenuto che le aree edificabili sono soggette a imposizione fino a quando venga realizzata una prima costruzione, in quanto da tale momento oggetto di imposta è la costruzione mentre l' area fabbricabile diviene area pertinenziale esente. Per i giudici di legittimità (sentenza 10735/2013) non sono tenuti a pagare le imposte locali gli immobili in corso di costruzione e tutti quelli privi di rendita. In questi casi il tributo non è dovuto né sul fabbricato né sull' area edificabile utilizzata a fini edificatori. Secondo la Cassazione, ma l' interpretazione è discutibile, vi sono dei casi in cui manca l' oggetto dell' imposizione perché un bene non può essere considerato area fabbricabile, né fabbricato se non ultimato, effettivamente utilizzato o se privo di rendita. Per supportare questa tesi viene richiamato l' articolo 5, comma 6, della normativa Ici, secondo cui in caso di utilizzazione edificatoria dell' area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell' articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 457/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell' area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 2 del citato decreto, senza computare il valore del fabbricato in corso d' opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. In realtà, si ritiene che dalla lettura della disposizione sopra indicata non si possa arrivare alla conclusione che porta a escludere l' assoggettamento a imposizione anche dell' area edificata, solo perché il fabbricato momentaneamente inutilizzabile sia privo di rendita.

*PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO*

## Mef sulla stessa lunghezza d' onda

Con la risoluzione 8/DF del 22 luglio 2013 il dipartimento delle finanze del ministero dell' economia, con riferimento alla **tassabilità** o meno di un lastrico solare, nell' escluderne la **tassazione** come area edificabile, lo ha equiparato ai **fabbricati** classificati catastalmente in categoria F/2.

Anche secondo il Ministero l' immobile può essere qualificato come area edificabile, nell' ipotesi in cui sulla stessa non insista alcuna unità immobiliare.

Pertanto, la base imponibile è costituita dal valore in comune commercio della stessa. Mentre, in presenza di un fabbricato occorre fare riferimento alla **rendita catastale** associata a ciascuna unità immobiliare, realizzata sull' area, incrementata del 5%, e poi moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall' articolo 13 del D 201/2011.

Per l' inquadramento del lastrico solare, il Ministero richiama la circolare 9/2001 dell' Agenzia del territorio, ora Agenzia delle **entrate**, nella quale sono individuate come categorie fittizie (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare) «quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una **rendita catastale**), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in **catasto** di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc.) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa».

Viene precisato che il lastrico solare è associato a un edificio che ospita una o più unità immobiliari e che occorre tenere conto delle sue potenzialità già espresse con l' avvenuta edificazione. Quindi, non va tenuto conto delle potenzialità risultanti dagli strumenti urbanistici in vigore, atteso che «la stima **catastale** riguarda l' uso attuale del bene (existing use) e non già l' uso fisicamente possibile e legalmente ammissibile, caratterizzato dalla massima produttività (highest and best use)».

12 Lunedì 14 Agosto 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Il principio affermato dalla Cassazione sulle unità collabenti è applicabile a Imu e Tasi

### Fabbricati senza rendita né Ici Non rileva l'area edificabile ma il valore pari a zero

Pagina a cura di SERGIO TROVATO

**S**ui fabbricati privi di rendita è contestato che non pagano l'Ici, e quindi anche l'Imu e la Tasi, né sui fabbricati né sulle aree edificabili sottostanti. Quanti fabbricati, cosiddetti collabenti, non pagano le imposte locali non perché manca il presupposto impositivo, ma perché non può essere determinata la base imponibile considerata che il loro valore economico è pari a zero. Tuttavia, quanto non autorizza l'amministrazione comunale a richiederne il pagamento dei tributi sull'area edificabile perché trattata di un'area che è stata già edificata. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 17815 del 19 luglio 2017.

Per i giudici di piazza Cavour, «il fabbricato iscritto in categoria catastale F/2 non cessa di essere tale solo perché collabente e privo di reddito, lo stato di collabente e improduttività di reddito, in altri termini, non fa venir meno in capo all'immobile, fino all'eventuale sua completa demolizione, la tipologia normativa di fabbricato. Tanto è vero che la mancata imposizione di giustizia, nel tempo, non gli dà per assenza di presupposto ex art. 1 c.c., ma per assenza di base imponibile (valore economico pari a zero) ex art. 1 c.c. Secondo, seppure la rilevanza tassabile del fabbricato collabente, l'imposizione lui non potrebbe essere recuperata dall'amministrazione comunale facendo ricorso a una base imponibile tutt'affatto diversa, quella attribuita all'area di intestazione del fabbricato».

**Le categorie catastali fittizie.** La categoria F/2 (unità collabenti) viene attribuita ai fabbricati che non sono suscettibili di fornire reddito, o che le costruzioni non abitabili o non agili, a causa di dissesti statici, fessurazioni o insicurezza di elementi strutturali e impiantistici, e comunque nel caso in cui la concreta utilizzabilità non sia conseguibile con soli interventi ordinari di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se le effettive condizioni dell'immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile, a meno di radicali interventi viene disposto anche l'assorbimento della rendita catastale. E agli atti viene conservata l'unità immobiliare e i relativi identificativi con l'attribuzione della categoria F/2.

Secondo la Cassazione, in base alla normativa lei contestata nel decreto legislativo

**Il principio**

Il fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F/2 si sottose a imposizione Ici, e ciò non per assenza del presupposto dell'imposta (digs n. 504 del 1992, art. 1), ma per azzeramento della base imponibile (art. 5, dgs c.t., stante la mancata attribuzione di rendita e l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio, b. la mancata imposizione Ici del fabbricato collabente non può essere recuperata dall'amministrazione comunale prendendo a riferimento la base imponibile costituita dal valore venale dell'area sulla quale

**Mef sulla stessa lunghezza d'onda**  
Con la risoluzione 8/DF del 22 luglio 2013 il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con riferimento alla tassabilità e meno di un lastrico solare, nell'escluderne la tassazione come area edificabile, lo ha equiparato ai fabbricati classificati catastalmente in categoria F/2. Anche secondo il Ministero l'immobile può essere qualificato come area edificabile, nell'ipotesi in cui sulla stessa non insista alcuna unità immobiliare. Pertanto, la base imponibile è costituita dal valore in comune commercio della stessa. Mentre, in presenza di un fabbricato occorre fare riferimento alla rendita catastale associata a ciascuna unità immobiliare, realizzata sull'area, incrementata del 5%, e poi moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall'articolo 13 del D 201/2011. Per l'inquadramento del lastrico solare, il Ministero richiama la circolare 9/2001 dell'Agenzia del territorio, ora Agenzia delle entrate, nella quale sono individuate come categorie fittizie (F1 = area urbana, F2 = unità

esso insiste, posto che la legge prevede l'imposizione Ici (oltre che dei fabbricati e dei terreni agricoli) dell'area edificabile, non anche di quella già edificata». Aggiunge, inoltre, anche ai fini Ici, come in materia di plusvalenze redduali da cessione di area edificabile, non può essere considerata tale l'area inserita nello strumento urbanistico in zona di risanamento conservativo per la quale la normativa comunale prevede solo interventi edilizi di recupero e risanamento delle costruzioni già esistenti, senza possibilità di incrementi volumetrici.

**collabenti.** F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di destinazione ed F5 = lastrico solare) «quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc.) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa».

**FISCO FLASH** a cura dello Studio F. Capolupo & Gali  
**Crediti d'imposta**  
BILLOGGI SOCIALI  
Credito riconosciuto al venditore di un alloggio sociale riscattato dall'inquilino (dgs n. 33/2017) pubblicato in Gazzetta Ufficiale 183 del 7/8/2017.  
**Liti tributarie**  
BAPPLICAZIONE  
Disponibile applicazione per computer e trasparente istanza per definizione agevolata (dgs dell'Agenzia delle entrate).  
**Altre notizie**  
BIZIONE FRANCA  
Ultime in compensazione tramite modello F24 di imposte dirette a Imu dalle agevolazioni spettanti alle microimprese della zona franca dell'Emilia (ris. Entrate 109/9 del 1/10/2017).  
**BCODICE**  
Iniziativa codice per utilizzo del credito valutarie a benefici dell'azienda (ris. Entrate 109/9 del 8/9/2017).

che ai fini Ici la nozione di fabbricato, di cui al dgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, rispetto all'area su cui sono insitate, a scaturita, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia consumata utilizzata, il valore della base imponibile è pari all'importo si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata».

Ciò che rileva, dunque, è il fabbricato e non l'area edificabile. Con la sentenza 20377/2014 la ritenuta che le aree edificabili sono soggette a imposizione fino a quando venga realizzata una prima costruzione, in quanto da tale momento oggetto di nuova edificazione, mentre l'area fabbricabile diviene area postuma di costruzione. Per i giudici di piazza Cavour, «il fabbricato non cessa di essere tale solo perché collabente e privo di reddito, lo stato di collabente e improduttività di reddito, in altri termini, non fa venir meno in capo all'immobile, fino all'eventuale sua completa demolizione, la tipologia normativa di fabbricato. Tanto è vero che la mancata imposizione di giustizia, nel tempo, non gli dà per assenza di presupposto ex art. 1 c.c., ma per assenza di base imponibile (valore economico pari a zero) ex art. 1 c.c. Secondo, seppure la rilevanza tassabile del fabbricato collabente, l'imposizione lui non potrebbe essere recuperata dall'amministrazione comunale facendo ricorso a una base imponibile tutt'affatto diversa, quella attribuita all'area di intestazione del fabbricato».

504/1992, ma la stessa regola, anche se privo di reddito, perché per ragioni contingenti è inagibile. Sull'esclusione dell'assegno di immissione degli immobili, l'19/35/2013 ha stabilito inquadri catastalmente in categorie cosiddette fittizie sono quelli precedenti della Cassazione. Con sentenza n. 19735/2013 ha stabilito che ai fini Ici la nozione di fabbricato, di cui al dgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, rispetto all'area su cui sono insitate, a scaturita, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia consumata utilizzata, il valore della base imponibile è pari all'importo si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata».

che ai fini Ici la nozione di fabbricato, di cui al dgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, rispetto all'area su cui sono insitate, a scaturita, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia consumata utilizzata, il valore della base imponibile è pari all'importo si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata».

Ciò che rileva, dunque, è il fabbricato e non l'area edificabile. Con la sentenza 20377/2014 la ritenuta che le aree edificabili sono soggette a imposizione fino a quando venga realizzata una prima costruzione, in quanto da tale momento oggetto di nuova edificazione, mentre l'area fabbricabile diviene area postuma di costruzione. Per i giudici di piazza Cavour, «il fabbricato non cessa di essere tale solo perché collabente e privo di reddito, lo stato di collabente e improduttività di reddito, in altri termini, non fa venir meno in capo all'immobile, fino all'eventuale sua completa demolizione, la tipologia normativa di fabbricato. Tanto è vero che la mancata imposizione di giustizia, nel tempo, non gli dà per assenza di presupposto ex art. 1 c.c., ma per assenza di base imponibile (valore economico pari a zero) ex art. 1 c.c. Secondo, seppure la rilevanza tassabile del fabbricato collabente, l'imposizione lui non potrebbe essere recuperata dall'amministrazione comunale facendo ricorso a una base imponibile tutt'affatto diversa, quella attribuita all'area di intestazione del fabbricato».

504/1992, ma la stessa regola, anche se privo di reddito, perché per ragioni contingenti è inagibile. Sull'esclusione dell'assegno di immissione degli immobili, l'19/35/2013 ha stabilito inquadri catastalmente in categorie cosiddette fittizie sono quelli precedenti della Cassazione. Con sentenza n. 19735/2013 ha stabilito che ai fini Ici la nozione di fabbricato, di cui al dgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, rispetto all'area su cui sono insitate, a scaturita, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia consumata utilizzata, il valore della base imponibile è pari all'importo si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata».





contingenti situazioni tali da imporre una riduzione dei costi mediante licenziamento del ricorrente, ha dichiarato irrilevante il fatto che al momento del recesso la **società** avesse utili di **bilancio** e avesse appena fatto investimenti per milioni di euro.

La decisione. Secondo la Cassazione il motivo è infondato: il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3 della legge n. 604/1966, va ravvisato anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in **servizio**, attuata a fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale. Nel senso che certe mansioni possono essere accorpate a quelle di altro **dipendente** o suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel **dipendente** che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente, purché tale diversa distribuzione dei compiti sia causalmente all' origine del licenziamento, anziché costituirne mero effetto di risulta.

Nel caso oggetto del ricorso è stato accertato (dalla Corte di appello) la genuinità del riassetto organizzativo che ha portato ad assegnare ad altro lavoratore (già da tempo in **servizio** e con maggiori carichi di famiglia) le mansioni di «responsabile movimentazione» che in precedenza erano espletate dal lavoratore licenziato (e ricorrente in Cassazione).

Le aziende (che non sono **enti pubblici**) perseguono utili. Peraltro, la sentenza aggiunge che non rileva l' eventuale esistenza di utili di **bilancio**, perché, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, nel procedere al riassetto della sua impresa, può ricercare il profitto mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi, fermo il limite che il suo obiettivo non può essere perseguito solo con l' abbattimento del costo del lavoro, ossia con il puro e semplice licenziamento di un **dipendente** non giustificato da effettivo mutamento dell' organizzazione tecnico-produttiva, ma solo dal fine di sostituirlo con un altro meno retribuito, ancorché addetto alle medesime mansioni. Ne consegue, aggiungono i giudici di Cassazione, che, nei casi di riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro (al quale l' art. 41 della Costituzione, nei limiti previsti al comma 2 dello stesso articolo, lascia la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini dell' incremento di produttività aziendale) non è tenuto a dimostrare l' esistenza di sfavorevoli situazioni di mercato, trattandosi di necessità non richiesta dall' art. 3 della citata legge n. 604/ 1966. Diversamente, si dovrebbe ammettere la legittimità del licenziamento soltanto ove esso tenda a evitare perdite di esercizio (e quindi, in prospettiva, a prevenire il rischio di fallimento dell' impresa) e non anche a migliorarne la produttività. Ma una conclusione del genere non si ricava dall' art. 3 della legge n.

604/1966 né dall' art. 41 della Costituzione: infatti, la libertà di iniziativa economica privata non può ridursi a un' attività improduttiva di redditi e, perciò, mirante a una mera economicità di gestione. Ciò sarebbe in astratto concepibile per un **ente** pubblico economico che agisse in condizioni di monopolio e non per un' impresa privata attiva all' interno d' un regime di concorrenza, nel quale, in termini microeconomici e nel lungo periodo, se operante con il maggior costo unitario di produzione essa sarebbe destinata a essere espulsa dal mercato.

Non c' è limite al profitto.

I giudici vanno anche oltre e, da ultimo, negano che si possa supporre che il contemperamento fra gli opposti interessi possa risolversi **bilanciando** tra loro da un lato quello imprenditoriale a un incremento di produttività e, potenzialmente, di redditività e, dall' altro, quello del **dipendente** a mantenere una data occupazione: un **bilanciamento** del genere presupporrebbe, a monte, la risposta all' interrogativo su quale sia il limite consentito del saggio di profitto e come se ne determini l' andamento, tema su cui si sono cimentati economisti e filosofi, ma che poco si presta a ricevere un responso giudiziario in assenza di precisi parametri normativi.

Quando è legittimo licenziare. In conclusione, la sentenza afferma che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento previsto all' art. 3 legge n. 604/1966 è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in **servizio**, all' esito della quale una o più posizioni lavorative risultino in esubero e non riassorbibili in via di c.d. repêchage. Ciò, ricordano infine i giudici,

ovviamente non esime il giudice dal controllare che tale riorganizzazione, pur non sindacabile nel merito, nondimeno sia genuina (ossia effettiva e non meramente apparente o pretestuosa), preceda logicamente e/o cronologicamente il licenziamento stesso (altrimenti sarebbe mero effetto di risulta d'una scelta diversa da quelle tecnico-organizzative o da quelle produttive consentite dall' art. 3 della legge n.

604/19966) e derivi da necessità non meramente contingenti e transeunti (cioè non destinate a essere certamente riassorbite in un breve arco di tempo).

© Riproduzione riservata.